



Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

Concluso il 2 marzo 2026

*La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata «Svizzera»,
e
l'Unione europea,
di seguito denominata «Unione»,*

visto l'Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Bruxelles il 21 giugno 1999¹ ed entrato in vigore il 1° giugno 2002 (di seguito denominato «Accordo»);

visto il Protocollo all'Accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 26 ottobre 2004² ed entrato in vigore il 1° aprile 2006;

visto il Protocollo dell'Accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 27 maggio 2008³ ed entrato in vigore il 1° giugno 2009;

visto il Protocollo all'accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione, in qualità di Parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 4 marzo 2016⁴ ed entrato in vigore il 1° gennaio 2017;

RS

- 1 RS **0.142.112.681**
- 2 RU **2006** 995
- 3 RU **2009** 2421
- 4 RU **2016** 5251

considerando che gli accordi conclusi dall'Unione sono vincolanti per le sue istituzioni e i suoi Stati membri; il presente Protocollo si applica pertanto alle Parti contraenti di cui all'Accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Modifiche dell'Accordo

L'Accordo è modificato come segue:

1) nel preambolo, dopo il secondo considerando sono inseriti i considerando seguenti:

«riconoscendo che la libera circolazione è un aspetto importante del mercato interno e che garantire ai cittadini delle Parti contraenti e ai loro familiari il diritto di entrare e soggiornare nei rispettivi territori senza restrizioni ingiustificate e nel pieno rispetto del diritto alla parità di trattamento serve a rafforzare il funzionamento delle parti del mercato interno a cui la Svizzera partecipa;

consapevoli di assicurare l'uniformità nei settori del mercato interno a cui la Svizzera partecipa, fermo restando che l'Accordo deve essere interpretato secondo il principio dell'interpretazione uniforme di cui all'articolo 7 del Protocollo istituzionale del presente Accordo e che è mantenuta la competenza del Tribunale federale svizzero e di tutti gli altri organi giurisdizionali svizzeri, nonché degli organi giurisdizionali degli Stati membri e della Corte di giustizia dell'Unione europea ad interpretare il presente Accordo nei singoli casi specifici;

ricordando che la libera circolazione e il diritto alla parità di trattamento si estendono ai cittadini di una Parte contraente che esercitano o cercano di esercitare i loro diritti di libera circolazione senza essersi trasferiti o senza essersi ancora trasferiti per soggiornare nel territorio di un'altra Parte contraente, e che alcuni diritti legati al precedente esercizio della libera circolazione, tra cui il diritto alla parità di trattamento, possono continuare ad applicarsi anche dopo che il cittadino di una Parte contraente ha cessato di soggiornare nel territorio di un'altra Parte contraente;

ricordando inoltre che la libera circolazione delle persone si applica ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e alle persone che non esercitano un'attività economica, a condizione che soddisfino i requisiti di soggiorno legale previsti dal presente Accordo, tra cui, se del caso, possedere risorse sufficienti e un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi, in modo da non diventare un onere eccessivo per i sistemi di assistenza sociale delle Parti contraenti;

sottolineando l'obiettivo di consolidare e sviluppare al massimo del suo potenziale il partenariato globale tra la Svizzera e l'Unione,»;

2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 Diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica

Il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito conformemente all'Allegato I.»;

3) sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 4 bis Diritto di stabilirsi

1. Il cittadino di una Parte contraente ha il diritto di stabilirsi nel territorio di un'altra Parte contraente per esercitare un'attività indipendente.

2. Nel quadro delle disposizioni del presente Accordo, sono vietate le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di una Parte contraente nel territorio di un'altra Parte contraente. Il divieto si applica anche alle restrizioni relative all'apertura di agenzie e succursali da parte di cittadini di una Parte contraente stabiliti nel territorio di un'altra Parte contraente.

Art. 4 ter Parità di trattamento dei lavoratori autonomi

1. Per quanto riguarda l'accesso a un'attività indipendente e il suo esercizio, il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.

2. Le disposizioni degli articoli da 7 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio* si applicano, *mutatis mutandis*, ai lavoratori autonomi di cui al presente Accordo.

* Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1), applicabile conformemente all'Allegato I.»;

4) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente agli allegati I, II e III.»;

5) sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 5 bis Prestazione di servizi

Nell'ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo, è vietata:

- a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera nel territorio di una Parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;
- b) qualsiasi limitazione del diritto d'ingresso e di soggiorno nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente Accordo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti di un prestatore di servizi che non hanno la nazionalità di una Parte contraente, che sono integrati nel mercato regolare del lavoro di una Parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio nel territorio di un'altra Parte contraente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 decies.

Art. 5 ter Società prestatrici di servizi

Le disposizioni di cui all'articolo 5 bis si applicano a società costituite in conformità della legislazione delle Parti contraenti e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale nel territorio di una Parte contraente.

Art. 5 quater Parità di trattamento dei prestatori di servizi

Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare, per l'esecuzione della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente Accordo e degli allegati I, II e III.

Art. 5 quinquies Norme sul soggiorno dei prestatori di servizi

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti nel territorio di una Parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi così come i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi, integrati nel mercato regolare del lavoro di una Parte contraente e distaccati per la prestazione di un servizio nel territorio di un'altra Parte contraente, che hanno il diritto di, o sono stati autorizzati a, fornire un servizio di durata superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile ricevono, per comprovare tale diritto, un titolo di soggiorno della stessa durata della prestazione superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

2. Per il rilascio dei titoli di soggiorno di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti possono richiedere alle persone di cui a tale paragrafo soltanto:

- a) una carta d'identità o un passaporto validi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 decies;
- b) la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.

Art. 5 sexies Durata di una prestazione di servizi

1. La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all'articolo 5 bis, lettera a), – che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive – non può superare i 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano l'adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi per quanto attiene all'obbligo di garanzia verso il destinatario dei servizi, e non si applicano in caso di forza maggiore.

Art. 5 septies Norme applicabili alla prestazione di servizi

1. Le disposizioni degli articoli 5 bis e 5 quater non si applicano alle attività legate, anche occasionalmente, all'esercizio della pubblica autorità nella Parte contraente interessata.

2. Le disposizioni degli articoli 5 bis e 5 quater nonché le misure adottate ai sensi di tali disposizioni non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono l'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi, conformemente ai pertinenti atti giuridici dell'Unione relativi al distacco di lavoratori di cui all'Allegato I.

3. Le disposizioni dell'articolo 5 bis, lettera a), e dell'articolo 5 quater non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuna Parte contraente all'entrata in vigore del presente Accordo, avvenuta il 1° giugno 2002, per quanto riguarda:

- i) l'attività delle agenzie di collocamento e interinali; in particolare, l'allineamento dinamico della Svizzera al regolamento (UE) 2016/589* non deve avere come effetto che la Svizzera non possa più applicare le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali a tali attività;
- ii) i servizi finanziari la cui prestazione esige un'autorizzazione preliminare nel territorio di una Parte contraente e il cui prestatore è soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorità pubbliche di detta Parte contraente.

Art. 5 octies Termine di notifica preliminare e controlli

1. La Svizzera può applicare un termine di notifica preliminare di massimo quattro giorni lavorativi in settori specifici prima dell'inizio della fornitura di servizi per i prestatori di servizi che sono indipendenti e forniscono servizi sul suo territorio, nonché prima del distacco per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori sul suo territorio, al fine di effettuare controlli sul posto.

2. La Svizzera definisce autonomamente la quantità e la densità dei controlli, nonché i settori e le aree da controllare, compresi i settori e le aree non coperti dal termine di notifica preliminare di un massimo di quattro giorni lavorativi, sulla base di un'analisi obiettiva dei rischi, in modo proporzionato e non discriminatorio, tenendo conto del fatto che il presente Accordo limita la libertà di fornire servizi a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

3. La determinazione dei settori di cui al paragrafo 2 è rivista e aggiornata periodicamente.

Art. 5 nonies Garanzie finanziarie e sanzioni

Qualora i prestatori di servizi, in relazione a una precedente prestazione di servizi, non abbiano adempiuto ai loro obblighi finanziari nei confronti delle autorità e degli organi di esecuzione di cui alla Dichiarazione comune sui sistemi di controllo efficaci, compreso il sistema di esecuzione duale della Svizzera, la Svizzera può richiedere il deposito di una garanzia finanziaria proporzionata prima che tali prestatori di servizi possano fornire nuovamente servizi in settori determinati sulla base di un'analisi del rischio autonoma e obiettiva.

In caso di mancato pagamento della garanzia finanziaria, la Svizzera può imporre sanzioni proporzionate fino al divieto di fornire servizi finché la garanzia non viene pagata.

Art. 5 decies Prova dell'attività lavorativa indipendente

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro indipendente fittizio attraverso controlli efficienti e basati sul rischio, la Svizzera può richiedere ai prestatori di servizi autonomi di presentare documenti che consentano controlli efficaci nell'ambito di controlli ex post (al massimo: conferma della notifica, se applicabile; prova dell'iscrizione agli enti di sicurezza sociale come lavoratore autonomo nel paese di residenza; prova del rapporto contrattuale).

Art. 5 undecies Non-regressione

1. Al fine di mantenere il livello di protezione dei lavoratori distaccati concordato tra la Svizzera e l'Unione nel presente Accordo al momento dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, non saranno integrati nell'Accordo, nonostante l'articolo 5 del Protocollo istituzionale del presente Accordo, modifiche alle direttive 96/71/CE** e 2014/67/UE*** del Parlamento europeo e del Consiglio o nuovi atti giuridici dell'Unione nel settore del distacco dei lavoratori, nella misura in cui il loro effetto sarebbe quello di indebolire o abbassare significativamente il livello di protezione dei lavoratori distaccati per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione, in particolare retribuzione e indennità.

2. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi modifica del livello di protezione dei lavoratori distaccati sarà valutata nella sua globalità, tenendo conto di tutte le disposizioni pertinenti del presente Accordo.

Art. 5 duodecies Destinatario di servizi

Il cittadino di uno Stato membro o della Svizzera che entra nel territorio di una Parte contraente unicamente in veste di destinatario di servizi può essere tenuto a registrarsi in conformità degli atti di cui all'Allegato I.

* Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei

mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1), applicabile conformemente all'Allegato I.

** Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1), applicabile conformemente all'Allegato I al momento dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

*** Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11), applicabile conformemente all'Allegato I al momento dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica.»;

6) sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 7 bis *Lavoratore frontaliero*

Il lavoratore frontaliero è un cittadino di una Parte contraente che esercita un'attività dipendente o indipendente nel territorio di una Parte contraente e che risiede nel territorio dell'altra Parte contraente, dove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Le autorità competenti della Parte contraente in cui il lavoratore frontaliero esercita l'attività per periodi superiori a tre mesi per anno civile possono registrare il lavoratore frontaliero a fini dichiarativi.

Le autorità competenti rilasciano al lavoratore frontaliero, a titolo gratuito o a un costo non superiore a quello imposto ai cittadini nazionali per il rilascio di documenti analoghi, un certificato che attesti la registrazione a fini dichiarativi.

La registrazione ai sensi del presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi dei lavoratori frontalieri interessati previsti dagli atti di cui agli allegati del presente Accordo. Per i periodi lavorativi di durata inferiore o uguale a tre mesi le Parti contraenti possono applicare la procedura di notifica in conformità della dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni.

Art. 7 ter *Studenti*

1. Uno studente che non gode di un diritto di soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente in base a un'altra disposizione del presente Accordo può essere obbligato a registrarsi in conformità degli atti di cui all'Allegato I. Il presente Accordo non disciplina né l'accesso alla formazione, né l'aiuto concesso agli studenti di cui al presente articolo per il loro mantenimento.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, seconda frase, del presente articolo:

- a) l'articolo 2 si applica, a prescindere dal luogo di domicilio dello studente, alle tasse di iscrizione e a tutte le altre tasse od oneri relativi agli studi, nonché a tutti i meccanismi di sostegno pubblico a essi correlati, applicabili agli studenti di:
 - i) università, istituti universitari, scuole universitarie professionali, istituti universitari professionali e istituzioni del settore universitario affiliate ad uno di questi in Svizzera, finanziati in maggioranza da fondi pubblici, e
 - ii) qualsiasi istituto corrispondente nell'Unione;
- b) fatto salvo il mantenimento della qualità e delle specificità dei rispettivi sistemi educativi esistenti, compresi i sistemi di ammissione e l'organizzazione delle competenze, dalla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica del presente Accordo ciascuna Parte contraente non riduce, nei propri istituti di cui alla lettera a), la quota complessiva di studenti che sono cittadini delle altre parti contraenti e che prima di intraprendere gli studi non avevano diritto di soggiornare nel suo territorio. A fini di chiarezza, il periodo precedente non implica l'obbligo per le Parti contraenti di modificare i rispettivi sistemi di ammissione né di aumentare la suddetta quota di studenti o di riservare una quota minima agli studenti che sono cittadini delle altre Parti contraenti;
- c) nell'applicare le lettere a) e b) le Parti contraenti non discriminano i cittadini delle altre Parti contraenti.

Art. 7 quater Esercizio della pubblica potestà

1. Al cittadino di una Parte contraente che esercita un'attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all'esercizio della pubblica potestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.
2. Al lavoratore autonomo può essere rifiutato il diritto di praticare un'attività legata, anche occasionalmente, all'esercizio della pubblica autorità.

Art. 7 quinquies Ordine pubblico

I diritti conferiti dalle disposizioni del presente Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità.

Art. 7 sexies Diritto di soggiorno permanente

La Svizzera e gli Stati membri dell'Unione possono decidere di concedere un diritto di soggiorno permanente secondo l'articolo 16 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* rispettivamente solo ai cittadini dell'Unione e ai cittadini svizzeri che abbiano soggiornato legalmente per un totale di cinque anni nello Stato ospitante in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi, compresi coloro che conservano tale qualità secondo la direttiva, nonché ai familiari di tali persone. Purché facciano parte di un unico periodo di soggiorno legale nello Stato ospitante, i periodi

da prendere in considerazione non devono essere continuativi, bensì possono essere interrotti da periodi di soggiorno legale trascorsi senza esercitare un'attività economica.

Ai fini del calcolo dei periodi necessari per l'acquisizione di un diritto di soggiorno permanente secondo il primo paragrafo, la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione possono decidere di non prendere in considerazione i periodi di sei mesi o più durante i quali la persona dipende interamente dall'assistenza sociale.

Fatta salva la dichiarazione comune sul rifiuto dell'assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente e secondo l'articolo 10, paragrafo 6, del Protocollo istituzionale del presente Accordo, l'articolo 7 della direttiva 2004/38/CE** resta applicabile alle persone che non soddisfano i requisiti per il diritto di soggiorno permanente.

Art. 7 septies Acquisto di immobili

1. I cittadini di una Parte contraente che godono di un diritto di soggiorno e che fissano la propria residenza principale nello Stato ospitante hanno gli stessi diritti dei cittadini dello Stato ospitante per quanto riguarda l'acquisto di immobili. Essi possono, in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata del loro impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione.
2. I cittadini di una Parte contraente che godono di un diritto di soggiorno e che non fissano la propria residenza principale nello Stato ospitante hanno gli stessi diritti dei cittadini dello Stato ospitante per quanto riguarda l'acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un'attività economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando essi lascino lo Stato ospitante. Essi possono essere altresì autorizzati ad acquistare una seconda casa o un'abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini il presente Accordo non incide sulle norme vigenti in materia di mero investimento di capitale e di commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
3. I frontalieri cittadini di una Parte contraente godono dei medesimi diritti conferiti ai cittadini dello Stato ospitante per quanto riguarda l'acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un'attività economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando essi lascino lo Stato ospitante. Essi possono essere altresì autorizzati ad acquistare un'abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini il presente Accordo non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di mero investimento di capitale e di commercio di terreni non edificati e di abitazioni.

Art. 7 octies Carte d'identità

La Svizzera può continuare a rilasciare carte d'identità prive di supporto di memorizzazione contenente le impronte digitali del titolare. Tali carte d'identità devono essere visivamente distinguibili dalle carte d'identità conformi ai requisiti formulati negli atti di cui all'Allegato I in merito a tali documenti. Le carte d'identità di questo tipo rilasciate a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del Protocollo di

modifica del presente Accordo non possono essere utilizzate dai cittadini svizzeri per esercitare il diritto di libera circolazione.

Art. 7 nonies Allontanamento

Per quanto riguarda le limitazioni del diritto d'ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'altra Parte contraente per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, gli obblighi della Svizzera e degli Stati membri dell'Unione contemplati dal presente Accordo prima della data di entrata in vigore del Protocollo di modifica del presente Accordo sono mantenuti.

Non si applicano pertanto gli sviluppi introdotti dal capo VI della direttiva 2004/38/CE*** che vanno al di là di tali obblighi, segnatamente la protezione rafforzata contro l'allontanamento di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardanti tali paragrafi.

Inoltre, anziché applicare le procedure previste dall'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE****, la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione possono garantire che gli allontanamenti di cui a tale disposizione siano effettuati in conformità dell'Accordo, come stabilito prima della data di entrata in vigore del Protocollo di modifica del presente Accordo.

Art. 7 decies Ingresso di cittadini di un paese terzo

Le Parti contraenti non possono imporre alcun visto d'ingresso né obblighi equivalenti ai lavoratori distaccati che non possiedono la cittadinanza di una delle Parti contraenti e che, in virtù degli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Allegato I o di qualsiasi altro strumento che vincola le Parti contraenti, beneficiano di un diritto d'ingresso che li esonera da tali obblighi. Ai lavoratori distaccati che necessitano di un visto d'ingresso o che soggiacciono a obblighi equivalenti la Parte contraente interessata concede ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari.

* Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), applicabile conformemente all'Allegato I.

** Applicabile conformemente all'Allegato I.

*** Applicabile conformemente all'Allegato I.

**** Applicabile conformemente all'Allegato I.»;

7) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Art. 10* Cambiamenti nella composizione dell'Unione europea

Qualsiasi estensione dell'Accordo a nuovi Stati membri dell'Unione è soggetta ad accordo tra le Parti contraenti, concluso in linea con le loro procedure interne e sotto forma di Protocollo. Salvo diversamente convenuto, tale Protocollo include misure transitorie che tengono conto della situazione economica e sociale specifica dell'Unione, in particolare dei nuovi Stati membri, e della Svizzera, prendendo in considerazione la prassi di lunga durata delle precedenti estensioni del presente Accordo.»;

8) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«*Art. 14* Comitato misto

1. È istituito un Comitato misto.

Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il Comitato misto è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Svizzera.

3. Il Comitato misto:

- a) assicura il corretto funzionamento nonché la gestione e l'applicazione effettive del presente Accordo;
- b) costituisce un forum di consultazione reciproca e di scambio continuo di informazioni tra le Parti contraenti, in particolare nell'ottica di trovare una soluzione in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente Accordo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nel presente Accordo conformemente all'articolo 10 del Protocollo istituzionale del presente Accordo;
- c) formula raccomandazioni alle Parti contraenti in merito a questioni inerenti al presente Accordo;
- d) adotta decisioni laddove previsto dal presente Accordo; ed
- e) esercita qualsiasi altra competenza a esso attribuita dal presente Accordo.

4. Il Comitato misto delibera per consenso.

Le decisioni sono vincolanti per le Parti contraenti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.

5. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Berna, salvo diversa decisione dei copresidenti. Si riunisce anche su richiesta di una delle Parti contraenti.

I copresidenti possono decidere che una riunione del Comitato misto si svolga in videoconferenza o teleconferenza.

6. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno e lo aggiorna se necessario.
7. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che possano assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.»;

9) è inserito il seguente articolo:

«Art. 14 bis Clausola di salvaguardia

1. In caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale dovute all'applicazione del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle Parti contraenti, al fine di esaminare adeguate misure protettive volte a porre rimedio a tali difficoltà. Il Comitato misto può decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine può essere prorogato dal Comitato misto.
2. Qualora il Comitato misto non adotti entro il termine di cui al paragrafo 1 una decisione in merito alle adeguate misure protettive o alla proroga di tale termine, la Parte contraente richiedente può adire un tribunale arbitrale in caso di gravi difficoltà di ordine economico. Il tribunale arbitrale emette la decisione finale entro sei mesi dalla sua costituzione.
3. Qualora il tribunale arbitrale decida che le difficoltà invocate sono state comprovate e sono dovute all'applicazione del presente Accordo, la Parte contraente richiedente può adottare adeguate misure protettive. Se le misure adottate da una Parte contraente conformemente al presente paragrafo creano uno squilibrio tra i rispettivi diritti e obblighi ai sensi del presente Accordo, l'altra Parte contraente può adottare misure di riequilibrio adeguate al fine di rimediare a tale squilibrio nel campo di applicazione del presente Accordo.
4. In circostanze eccezionali di urgenza, quando una Parte contraente rischia di subire danni economici molto gravi per effetto dell'applicazione del presente Accordo, tale Parte contraente può adire un tribunale arbitrale conformemente all'appendice se il Comitato misto non adotta una decisione entro 30 giorni dalla richiesta. Il tribunale arbitrale emette la decisione finale entro sei mesi dalla sua costituzione.
5. Qualora, nelle circostanze di cui al paragrafo 4, il tribunale arbitrale decida che, *prima facie*, le difficoltà invocate sussistono, le Parti contraenti possono adottare misure protettive provvisorie e, all'occorrenza, misure di riequilibrio provvisorie. Si applica *mutatis mutandis* l'articolo III.10 dell'appendice, escluso il paragrafo 4, lettera c).
6. Le misure protettive e di riequilibrio di cui ai paragrafi da 2 a 5 devono essere adottate nel campo di applicazione del presente Accordo. Il loro campo di applicazione e la loro durata non devono superare quanto strettamente necessario per porre rimedio alle difficoltà o allo squilibrio che mirano a contrastare. Vanno privilegiate le misure protettive e di riequilibrio che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.
7. Le misure protettive e di riequilibrio sono oggetto di consultazioni in seno al Comitato misto ogni tre mesi a partire dalla data della loro adozione, nell'ottica di

abolirle prima della data di scadenza prevista o di limitarne il campo di applicazione a quanto strettamente necessario. Ciascuna Parte contraente può chiedere in qualsiasi momento al Comitato misto di riesaminare tali misure protettive e di riequilibrio.»;

10) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 Riesame

Qualora una Parte contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto.

Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore dopo il completamento delle rispettive procedure interne delle Parti contraenti.»;

11) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 Relazione con gli accordi in materia di imposizione

1. Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non incidono sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.

2. Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata in modo da impedire alle Parti contraenti di operare distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. Tuttavia tale distinzione non deve dare adito a discriminazioni o restrizioni dei diritti delle persone come definiti ai sensi del presente Accordo.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo vieta alle Parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l'imposizione, il pagamento e il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una Parte contraente oppure a un altro accordo o intesa internazionale o bilaterale riguardante per intero o principalmente l'imposizione, di cui è parte la Svizzera, l'Unione o qualsiasi Stato membro dell'Unione.»;

12) sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 23 bis Validità dei titoli di soggiorno e di altri titoli speciali

I titoli di soggiorno e gli altri titoli speciali rilasciati dalle Parti contraenti prima della data di entrata in vigore del Protocollo di modifica del presente Accordo mantengono la loro validità e sono sostituiti, alla loro scadenza, dai documenti previsti dall'Accordo se le condizioni per il rilascio di questi ultimi sono soddisfatte.

Art. 23 ter Disposizioni transitorie

1. Per quanto riguarda le questioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2004/38/CE* si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- a) è stabilito un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore del protocollo di modifica e termina 24 mesi dopo tale data;
- b) gli articoli 5 duodecies, 7 bis, 7 quinquies, 7 sexies, 7 nonies, 7 decies e, ai fini del presente Accordo, la direttiva 2004/38/CE** si applicano a partire dal primo giorno dopo la fine del periodo di transizione;
- c) gli effetti delle seguenti disposizioni dell'Accordo nella versione precedente all'entrata in vigore del protocollo di modifica sono mantenuti durante il periodo di transizione:
 - articoli da 1 a 7 e articolo 16 dell'Accordo, e
 - articoli da 1 a 9, articoli da 12 a 15, articoli 17, 19, 20, 23 e 24, esclusa l'ultima frase dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'Allegato I.

Tali disposizioni non incidono in alcun modo sulle questioni che rientrano nel campo di applicazione di altri atti di cui all'Allegato I del presente Accordo, in particolare i regolamenti (UE) n. 492/2011*** e (UE) 2016/589**** di cui alla sezione 2 dell'Allegato I.

2. Per quanto riguarda le questioni che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 96/71/CE***** e 2014/67/UE*****, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- a) è stabilito un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica e termina 36 mesi dopo tale data;
- b) gli articoli 5 septies, paragrafo 2, 5 octies, 5 nonies, 5 decies e, ai fini dell'Accordo, le direttive 96/71/CE***** e 2014/67/UE***** si applicano a partire dal primo giorno dopo la fine del periodo di transizione;
- c) gli effetti delle seguenti disposizioni dell'Accordo nella versione precedente all'entrata in vigore del protocollo di modifica sono mantenuti durante il periodo di transizione; e:
 - articolo 5, paragrafo 4, e articolo 16 dell'Accordo, e
 - articolo 22, paragrafo 2, dell'Allegato I.

Tali disposizioni non incidono in alcun modo sulle questioni che rientrano nel campo di applicazione di altri atti di cui alla sezione 2 dell'Allegato I.

* Applicabile conformemente all'Allegato I.

** Applicabile conformemente all'Allegato I.

*** Applicabile conformemente all'Allegato I.

**** Applicabile conformemente all'Allegato I.

***** Applicabile conformemente all'Allegato I.

***** Applicabile conformemente all'Allegato I.

***** Applicabile conformemente all'Allegato I.

***** Applicabile conformemente all'Allegato I.»;

13) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«*Art. 24* Campo di applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applicano il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito denominato «TFUE») alle condizioni stabilite in detti Trattati e, dall'altra, al territorio della Svizzera.»;

14) l'allegato I dell'Accordo è sostituito dal testo che figura nell'Allegato I del presente Protocollo;

15) l'allegato II dell'Accordo è sostituito dal testo che figura nell'Allegato II del presente Protocollo;

16) l'allegato III dell'Accordo è sostituito dal testo che figura nell'Allegato III del presente Protocollo;

17) il Protocollo sulle residenze secondarie in Danimarca è sostituito dal testo che figura nel Protocollo sulle residenze secondarie in Danimarca accluso al presente Protocollo;

18) l'Allegato I del Protocollo all'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 26 ottobre 2004, è soppresso;

19) il testo del Protocollo sull'acquisto di beni immobili a Malta accluso al presente Protocollo è aggiunto come allegato all'Accordo;

20) il testo del Protocollo sui permessi di soggiorno di lunga durata accluso al presente Protocollo è aggiunto come allegato all'Accordo;

21) le dichiarazioni comuni e la dichiarazione unilaterale, accluse al presente Protocollo, sono aggiunte alle dichiarazioni accluse all'atto finale dell'Accordo.

Art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dall'Unione e dalla Svizzera conformemente alle loro rispettive procedure. L'Unione e la Svizzera si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:

- a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone⁵;
- b) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo⁶;
- c) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo⁷;
- d) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo⁸;
- e) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia⁹;
- f) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia¹⁰;
- g) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia¹¹;
- h) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli¹²;

⁵ RU ...; FF ...

⁶ RU ...; FF ...

⁷ RU ...; FF ...

⁸ RU ...; FF ...

⁹ RU ...; FF ...

¹⁰ RU ...; FF ...

¹¹ RU ...; FF ...

¹² RU ...; FF ...

- i) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità¹³;
- j) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità¹⁴;
- k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea¹⁵;
- l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione¹⁶;
- m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale¹⁷.

¹³ RU ...; FF ...

¹⁴ RU ...; FF ...

¹⁵ RS ...; FF ...

¹⁶ RS **0.420.518.0**; FF ...

¹⁷ RS ...; FF ...

Il presente Protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì due marzo duemilaventisei.

Per la Confederazione Svizzera:

Per l'Unione europea:

Guy Parmelin

Ursula von der Leyen

Allegato I

Modifiche dell'Allegato I dell'Accordo

L'Allegato I dell'Accordo è sostituito dal seguente:

«Allegato I

Libera circolazione delle persone, diritto di stabilimento e prestazione di servizi

Sezione 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 2 a 9 del presente Accordo, gli atti giuridici dell'Unione elencati nella sezione 2 del presente allegato si applicano fatti salvi il principio di allineamento dinamico di cui all'articolo 5 del Protocollo istituzionale del presente Accordo nonché le eccezioni elencate nel paragrafo 7 dello stesso articolo.

Se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dell'Unione negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato si intendono come previsti per la Svizzera. Quanto precede si applica nel pieno rispetto del Protocollo istituzionale del presente Accordo.

Fatto salvo l'articolo 16 del Protocollo istituzionale del presente Accordo e se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, le disposizioni di cui agli atti elencati nella sezione 2 che impongono agli Stati membri dell'Unione di fornire informazioni ad altri Stati membri dell'Unione o alla Commissione si applicano anche alla Svizzera. Qualora tali informazioni riguardino la vigilanza o l'applicazione, la Svizzera le comunica tramite il Comitato misto.

Sezione 2

Atti a cui si fa riferimento:

1. **31977 L 0486:** Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (GU L 199 del 6.8.1977, pag. 32).
2. **31996 L 0071:** Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1), modificata da:
 - **32018 L 0957:** Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:

- a) All'articolo 1 paragrafo –1 bis, i termini «l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione» sono sostituiti dai termini «l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, nonché in Svizzera».

- b) all'articolo 1, paragrafo 3:
 - i) la lettera c) non si applica alla Svizzera;
 - ii) il secondo e il terzo comma non si applicano alla Svizzera;
 - c) all'articolo 3:
 - i) il paragrafo 1 ter non si applica alla Svizzera;
 - ii) nel paragrafo 10 i termini «dei trattati» sono sostituiti dai termini «dell'Accordo»;
 - d) all'articolo 4, paragrafo 2:
 - i) nel primo comma, ultima frase, i termini «la Commissione ne è informata e adotta misure adeguate» sono sostituiti dai termini «il Comitato misto ne è informato al fine di trovare una soluzione»;
 - ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'Unione europea e la Svizzera collaborano strettamente nell'ambito del Comitato misto per valutare le difficoltà che potrebbero sorgere tra di loro nell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 10»;
 - e) ai fini del presente Accordo, la direttiva si applica a partire dal primo giorno successivo alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 23ter, paragrafo 2, del presente Accordo.
3. **32004 L 0038:** Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, rettificata dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35, GU L 30 del 3.2.2005, pag. 27 e GU L 197 del 28.7.2005, pag. 34).
- Ai fini del presente Accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:
- a) il presente Accordo si applica ai cittadini delle Parti contraenti. I familiari ai sensi della direttiva che hanno la cittadinanza di un Paese terzo godono tuttavia di diritti derivati in conformità della direttiva;
 - b) i termini «cittadino dell'Unione» e «cittadini dell'Unione» sono sostituiti rispettivamente dai termini «cittadino di uno Stato membro o della Svizzera» e «cittadini degli Stati membri e della Svizzera»;
 - c) all'articolo 16 leggasi:
«1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione e della Svizzera che abbiano soggiornato legalmente sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 7, paragrafo 3, per un totale di cinque anni nel territorio di un'altra Parte contraente hanno diritto al soggiorno

permanente in detta Parte contraente. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III.

2. Purché facciano parte di un unico periodo di soggiorno legale nello Stato ospitante, i periodi da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente conformemente al paragrafo 1 non devono necessariamente essere continuativi, bensì possono essere interrotti da periodi di soggiorno legale non fondati sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o sull'articolo 7, paragrafo 3.

3. Ai fini del calcolo dei periodi necessari per l'acquisizione di un diritto di soggiorno permanente conformemente al paragrafo 1, la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione possono decidere di non prendere in considerazione i periodi di sei mesi o più durante i quali la persona dipende interamente dall'assistenza sociale.

4. Acquisiscono il diritto di soggiorno permanente anche i familiari che hanno soggiornato legalmente con un cittadino di uno Stato membro dell'Unione o della Svizzera nello Stato ospitante per un periodo di cinque anni continuativi.

5. La continuità della residenza non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all'anno né da assenze di durata superiore per l'assolvimento degli obblighi militari né da un'assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e parto, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro paese.

6. Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato ospitante di durata superiore a due anni consecutivi.

7. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri e la Svizzera possono decidere che il diritto di soggiorno permanente è acquisito dai cittadini degli Stati membri dell'Unione e della Svizzera che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio dell'altra Parte contraente.»;

d) all'articolo 24:

i) al paragrafo 1, anziché «dal trattato e dal diritto derivato» leggasi «dall'Accordo»;

ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«In deroga al paragrafo 1, lo Stato ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo più lungo previsto all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), né è tenuto a concedere aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti,

a persone che non siano lavoratori dipendenti o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari.»;

- e) all'articolo 28, i paragrafi 2 e 3 non si applicano;
- f) all'articolo 33, è aggiunto il paragrafo seguente:
«La Svizzera e gli Stati membri possono, anziché applicare le procedure di cui al paragrafo 2, garantire che i provvedimenti di allontanamento siano eseguiti in conformità dei requisiti di cui all'articolo 3 della direttiva 64/221/CEE*.

* Direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 56 del 4.4.1964, pag. 850), applicabile al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo il 1° giugno 2002»;

- g) ai fini del presente Accordo, la direttiva si applica a decorrere dal primo giorno dopo la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 23ter, paragrafo 1, del presente Accordo.
- 4. **32006 R 0635:** Regolamento (CE) n. 635/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 112 del 26.4.2006, pag. 9).
 - 5. **32011 R 0492:** Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1), modificato da:
 - **32016 R 0589:** Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1),
 - **32019 R 1149:** Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21).

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si applicano con gli adattamenti seguenti:

- a) all'articolo 9, paragrafo 1, leggasi: «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 septies dell'Accordo, il lavoratore cittadino di una Parte contraente occupato sul territorio di un altro Stato membro gode di tutti i diritti e i vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l'alloggio, ivi compreso l'accesso alla proprietà dell'alloggio di cui necessita.»;
- b) all'articolo 36:
 - i) il paragrafo 1 non si applica;

- ii) al paragrafo 2, il riferimento alle «disposizioni adottate conformemente all'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» si intende fatto agli atti giuridici dell'Unione europea nel settore della sicurezza sociale integrati nel presente Accordo.

6. **32012 R 1024:** Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1), modificato da:

- **2013 L 0055:** Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132),
- **2014 L 0060:** Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1), modificata da GU L 147 del 12.6.2015, pag. 24,
- **2014 L 0067:** Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11),
- **2016 R 1191:** Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 (GU L 200 del 26.7.2016, pag. 1),
- **2016 R 1628:** Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53), modificato da GU L 231 del 6.9.2019, pag. 29,
- **2018 R 1724:** Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1),
- **2020 L 1057:** Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49),
- **2020 R 1055:** Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).

La Svizzera utilizza il sistema di informazione del mercato interno (IMI) come paese terzo per gli scambi di informazioni, compresi i dati personali, con i partecipanti all'IMI all'interno dell'Unione per attuare le procedure di cooperazione amministrativa, ove applicabile ai fini del presente Accordo.

Ai fini del presente Accordo, la Commissione continua a ritenere che la Svizzera fornisca un'adeguata protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2012 finché la decisione 2000/518/CE¹⁸ rimane in vigore. Ai fini del presente allegato e secondo la definizione di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE e agli articoli 6 e 7, all'articolo 10, paragrafo 3, e agli articoli da 14 a 18 della direttiva

¹⁸ Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1), comprese le successive modifiche.

2014/67/UE, la Svizzera utilizza l'IMI conformemente ai principi e alle modalità di scambio stabiliti in tali articoli.

Ai fini del presente Accordo, le *commissioni paritetiche* svizzere sono considerate autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, secondo paragrafo, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2012 e dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2014/67/UE. Esse si avvalgono dell'IMI per mettere in atto la cooperazione di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE e agli articoli 6 e 7, e all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/67/UE quando, su incarico della Svizzera, applicano i contratti collettivi di lavoro svizzeri e la legge svizzera sui lavoratori distaccati, in conformità alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE.

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1024/2012 si applicano con gli adattamenti seguenti:

- a) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 5, primo comma, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- b) l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), non si applica alla Svizzera;
- c) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 9, paragrafo 5, i termini «diritto dell'Unione» sono sostituiti dai termini «diritto dell'Unione come integrato nell'Accordo»;
- d) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 10, paragrafo 1, i termini «conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione» sono sostituiti dai termini «conformemente alla legislazione svizzera»;
- e) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, i riferimenti alla direttiva 95/46/CE si intendono come riferimenti alla legislazione nazionale pertinente;
- f) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 17, paragrafo 4, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- g) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 18, paragrafo 1, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- h) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 20 il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- i) all'articolo 21:
 - i) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 1, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
 - ii) il paragrafo 3 non si applica;
- j) l'articolo 25 non si applica;

- k) l'articolo 26, paragrafo 1, deve essere inteso ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo istituzionale del presente Accordo;
 - l) la Svizzera sarà inclusa nell'IMI il primo giorno del trentasettesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica del presente Accordo.
7. **32014 L 0054:** Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).
- Ai fini del presente Accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:
- a) i termini «lavoratori dell'Unione» sono sostituiti da «lavoratori»;
 - b) agli articoli 1 e 3 i termini «articolo 45 TFUE» sono sostituiti da «Accordo»;
 - c) all'articolo 4, i termini «norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori» sono sostituiti da «norme sulla libera circolazione dei lavoratori conformemente all'Accordo» e la parola «SOLVIT» non si applica;
 - d) all'articolo 6, i termini «dal diritto dell'Unione» sono sostituiti da «dall'Accordo»;
 - e) all'articolo 7, i termini «dell'articolo 21 TFUE e della direttiva 2004/38/CE» sono sostituiti da «dell'Accordo»;
 - f) ai fini del presente Accordo, la direttiva si applica a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica.».
8. **32014 L 0067:** Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).
- Ai fini del presente Accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:
- a) all'articolo 1:
 - i) al paragrafo 1, secondo comma, anziché «a facilitare l'esercizio della libertà di prestazione di servizi e a creare condizioni di concorrenza leale tra i prestatori di servizi, sostenendo in tal modo il funzionamento del mercato interno» leggasi «a facilitare, nella misura prevista dall'Accordo, l'esercizio della libertà di prestazioni di servizi e a creare, nella misura prevista dall'Accordo, condizioni di concorrenza leale tra i prestatori di

- servizi, sostenendo in tal modo il funzionamento dei settori connessi al mercato interno ai quali la Svizzera partecipa»;
- ii) al paragrafo 2 i termini «l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti negli Stati membri e a livello di Unione» sono sostituiti da «l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti negli Stati membri e a livello di Unione nonché in Svizzera»;
- b) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), i termini «secondo il regolamento (CE) n. 593/2008 (regolamento Roma I) e/o la convenzione di Roma» sono sostituiti da «secondo la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007»;
- c) all'articolo 6:
- i) al paragrafo 5, secondo comma, i termini «la Commissione, dopo essere stata informata, se del caso attraverso l'IMI, adotta le misure necessarie» sono sostituiti da «il Comitato misto è informato al fine di trovare una soluzione»;
- ii) al paragrafo 10, i termini «pertinenti normative nazionali e dell'Unione» sono sostituiti da «pertinenti normative nazionali e all'Accordo».
- d) all'articolo 7, paragrafo 6, i termini «del diritto dell'Unione» sono sostituiti da «dell'Accordo».
- e) all'articolo 9:
- i) al paragrafo 1:
- nel primo comma, i termini «del diritto dell'Unione» sono sostituiti dai termini «dell'Accordo»,
 - nel secondo comma, lettera a), anziché «al più tardi all'inizio della prestazione del servizio» leggesi, per la Svizzera, «al più tardi all'inizio della prestazione del servizio o un massimo di quattro giorni lavorativi in settori specifici prima del distacco per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori sul suo territorio, al fine di effettuare controlli in loco (la Svizzera definisce autonomamente i settori e le aree coperti dal termine di notifica preliminare sulla base di un'analisi obiettiva dei rischi, in modo proporzionato e non discriminatorio, tenendo conto del fatto che l'Accordo limita la libertà di fornire servizi a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile)»;
- ii) al paragrafo 3 i termini «dalla legislazione dell'Unione» sono sostituiti da «dall'Accordo»;
- iii) al paragrafo 5, il secondo e il terzo comma non si applicano alla Svizzera;
- f) all'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«La Svizzera definisce autonomamente la quantità e la densità dei controlli, nonché i settori e le aree da controllare sulla base di un'analisi obiettiva dei rischi, in modo proporzionato e non discriminatorio, tenendo conto del fatto che l'Accordo limita la libertà di fornire servizi a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile»;

- g) all'articolo 12:
 - i) al paragrafo 4 i termini «del diritto dell'Unione» sono sostituiti da «dell'Accordo»;
 - ii) al paragrafo 6 i termini «in conformità del diritto e/o delle prassi unionali e nazionali» sono sostituiti da «in conformità dell'Accordo nonché del diritto e/o delle prassi nazionali»;
 - iii) il paragrafo 8 non si applica alla Svizzera;
- h) all'articolo 20 è aggiunto il comma seguente:

«Qualora i prestatori di servizi non abbiano adempiuto ai loro obblighi finanziari nei confronti delle autorità e degli organi di esecuzione in relazione a una precedente prestazione di servizi, la Svizzera può richiedere il deposito di una garanzia finanziaria proporzionata prima che tali prestatori di servizi possano fornire nuovamente servizi in settori determinati sulla base di un'analisi del rischio autonoma e obiettiva. In caso di mancato pagamento della garanzia finanziaria, la Svizzera può imporre sanzioni proporzionate fino al divieto di fornire servizi finché la garanzia non viene pagata.»;
- i) ai fini del presente Accordo, la direttiva si applica a partire dal primo giorno successivo alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 23ter, paragrafo 2, del presente Accordo.

9. **32016 R 0589:** Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1), modificato da:

- **32019 R 1149:** Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21).

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si applicano con gli adattamenti seguenti:

- a) ai fini del presente Accordo, la Commissione continua a ritenere che la Svizzera fornisca un'adeguata protezione dei dati personali di cui

- all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2016/589 finché la decisione 2000/518/CE¹⁹ rimane in vigore;
- b) i termini «dell'articolo 45 TFUE» sono sostituiti da «dell'articolo 4 dell'Accordo»;
 - c) i termini «cittadini dell'Unione» sono sostituiti da «cittadini degli Stati membri dell'Unione e della Svizzera»;
 - d) all'articolo 6:
 - i) i riferimenti all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 145 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applicano;
 - ii) alla lettera d), i termini «nell'Unione» sono sostituiti da «nell'Unione e in Svizzera» e i termini «conformemente al diritto e alle prassi dell'Unione e nazionali» sono sostituiti da «conformemente all'Accordo nonché al diritto e alle prassi nazionali»;
 - e) all'articolo 9, paragrafo 4, lettera c), i termini «alle norme e agli strumenti di cui l'Unione dispone» sono sostituiti da «alle norme e agli strumenti applicabili ai sensi dell'Accordo»;
 - f) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 34 il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente.
10. **32017 D 1255:** Decisione di esecuzione (UE) 2017/1255 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa a un modello per la descrizione dei sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 18).
11. **32017 D 1256:** Decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa ai modelli e alle procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES a livello dell'Unione (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 24).
12. **32017 D 1257:** Decisione di esecuzione (UE) 2017/1257 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa alle norme tecniche e ai formati necessari per un sistema uniforme che consenta l'incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV sul portale EURES (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 32).
13. **32018 D 0170:** Decisione di esecuzione (UE) 2018/170 della Commissione, del 2 febbraio 2018, relativa alle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi dei dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES (GU L 31 del 3.2.2018, pag. 104).

¹⁹ Decisione 2000/518/CE della Commissione del 26 luglio 2000 riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1), comprese le successive modifiche.

14. **32018 D 1020:** Decisione di esecuzione (UE) 2018/1020 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione e all'aggiornamento dell'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea ai fini dell'incrocio mediante la piattaforma informatica comune di EURES (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 17).
15. **32018 D 1021:** Decisione di esecuzione (UE) 2018/1021 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 20).
16. **32018 R 1724:** Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1), modificato da:
 - **32022 R 0868:** Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1),
 - **32024 R 1252:** Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 (GU L, 2024/1252, del 3.5.2024),
 - **32024 R 1735:** Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (GU L, 2024/1735, del 28.6.2024).

Alcuni dei settori contemplati nell'Allegato I del regolamento (UE) 2018/1724 e alcune procedure contemplate nell'Allegato II del medesimo regolamento esulano dal campo di applicazione del presente Accordo. L'integrazione di detto regolamento nel presente Accordo lascia impregiudicato il campo di applicazione di quest'ultimo.

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si applicano con gli adattamenti seguenti:

- a) all'articolo 1, paragrafo 1:
 - i) alla lettera a), i termini «derivanti dal diritto dell'Unione nell'ambito del mercato interno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE» sono sostituiti da «derivanti dall'Accordo»;
 - ii) alla lettera b), i riferimenti alle direttive 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE non si applicano;
- b) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), il riferimento al regolamento (UE) n. 910/2014 si intende fatto alla legislazione nazionale applicabile;
- c) all'articolo 14:
 - i) al paragrafo 1, i riferimenti alle direttive 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE non si applicano;

- ii) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 5 il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 si intende fatto alla legislazione nazionale applicabile;
 - d) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), il riferimento al regolamento (UE) n. 910/2014 si intende fatto alla legislazione nazionale applicabile.
- 17. **32019 R 1157:** Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67).

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si applicano con gli adattamenti seguenti:

- a) i termini «cittadino dell'Unione» e «cittadini dell'Unione» sono sostituiti rispettivamente dai termini «cittadino di uno Stato membro o della Svizzera» e «cittadini di Stati membri dell'Unione e della Svizzera»;
- b) all'articolo 3:
 - i) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 4 i termini «stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle» non si applicano;
 - ii) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, le carte d'identità rilasciate senza un supporto di memorizzazione altamente protetto contenente le due impronte digitali del titolare non sono accettate ai fini dell'ingresso e del soggiorno in altre Parti contraenti e devono essere visivamente distinguibili dalle carte d'identità conformi ai requisiti del primo comma.»;
- c) all'articolo 5:
 - i) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 1 anziché «entro il 3 agosto 2031» leggasi «undici anni dopo la data di entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito denominato «Protocollo di modifica»)»;
 - ii) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 2 anziché «entro il 3 agosto 2026» leggasi «sei anni dopo la data di entrata in vigore del Protocollo di modifica»;
- d) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 6, lettera h), i termini «stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle» non si applicano;

- e) per quanto riguarda gli Stati membri, all'articolo 7, paragrafo 2, i termini «Familiare UE» sono sostituiti da «Familiare CH»;
 - f) all'articolo 8:
 - i) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 1 anziché «entro il 3 agosto 2026» leggasi «sei anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica»;
 - ii) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 2 anziché «entro il 3 agosto 2023» leggasi «tre anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica»;
 - g) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 10, paragrafo 2, i termini «nella Carta» non si applicano;
 - h) all'articolo 11:
 - i) per quanto riguarda la Svizzera, il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 si intende fatto alla legislazione nazionale applicabile;
 - ii) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 4 anziché «Unione» leggasi «Accordo»;
 - i) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 16 anziché «dal 2 agosto 2021» leggasi «da un anno dopo la data di entrata in vigore del Protocollo di modifica».
18. **32020 R 1121:** Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1121 della Commissione, del 29 luglio 2020, relativo alla raccolta e alla condivisione delle statistiche relative agli utenti e dei riscontri degli utenti sui servizi dello sportello digitale unico a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 245 del 30.7.2020, pag. 3).».
-

Allegato II

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Modifiche dell'Allegato II dell'Accordo

L'Allegato II dell'Accordo è sostituito dal seguente:

«Allegato II

Coordinamento die sistemi di sicurezza sociale

I. Introduzione

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 2 a 9 del presente Accordo, gli atti giuridici dell'Unione elencati nella sezione II del presente allegato si applicano fatti salvi il principio di allineamento dinamico di cui all'articolo 5 del Protocollo istituzionale del presente Accordo nonché le eccezioni elencate nel paragrafo 7 dello stesso articolo.

Se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dell'Unione negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato si intendono come previsti per la Svizzera. Quanto precede si applica nel pieno rispetto del Protocollo istituzionale del presente Accordo.

Fatto salvo l'articolo 16 del Protocollo istituzionale del presente Accordo e se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, le disposizioni di cui agli atti elencati nella sezione II che impongono agli Stati membri dell'Unione di fornire informazioni ad altri Stati membri dell'Unione o alla Commissione si applicano anche alla Svizzera. Qualora tali informazioni riguardino la vigilanza o l'applicazione, la Svizzera le comunica tramite il Comitato misto.

II. Adeguamenti settoriali

1. In relazione agli atti elencati nel presente allegato, per quanto concerne la Svizzera si applicano le seguenti eccezioni:
 - a) la legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari è esclusa dalle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale;
 - b) le prestazioni complementari e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantionali non sono esportate;
 - c) le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione previste dalle legislazioni cantionali non sono esportate;
 - d) le persone cui si applica il presente Accordo e che risiedono al di fuori della Svizzera e dell'Unione possono aderire all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni;
 - e) le persone che lavorano al di fuori della Svizzera e dell'Unione per un datore di lavoro in Svizzera e che cessano di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni possono continuare l'assicurazione, con il consenso del datore di lavoro, qualora ne facciano domanda entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui hanno cessato di essere assicurate;

- f) gli assegni per grandi invalidi concessi in virtù della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità e della legge federale del 20 dicembre 1946 per la vecchiaia e per i superstiti non sono esportati.
2. Le modalità di partecipazione della Svizzera alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 (di seguito denominata «commissione amministrativa») e alla commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati e alla commissione di controllo dei conti, entrambe facenti capo alla commissione amministrativa, sono le seguenti:
- La Svizzera può inviare un rappresentante con funzione consultiva (osservatore) alle riunioni della commissione amministrativa, e alle riunioni della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati e della commissione di controllo dei conti.
3. Nel Protocollo I, che costituisce parte integrante del presente allegato, sono stabilite disposizioni speciali relative agli accordi transitori riguardanti l'assicurazione contro la disoccupazione per i cittadini di taluni Stati membri dell'Unione in possesso di un titolo di soggiorno svizzero di durata inferiore a un anno, nonché agli assegni per grandi invalidi svizzeri e al periodo transitorio previsto per l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 alla previdenza professionale più estesa.
4. Le disposizioni relative alla tutela dei diritti acquisiti dai privati ai sensi del presente Accordo a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione sono stabilite nel Protocollo II, che costituisce parte integrante del presente allegato.

A. Coordinamento generale della sicurezza sociale

A.1 Atti cui si fa riferimento

1. **32004 R 0883:** Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 30, modificato da:
- **32009 R 0988:** Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43);
 - **32010 R 1244:** Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35);
 - **32012 R 0465:** Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4);

- **32012 R 1224:** Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione del 18 dicembre 2012 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45);
- **32013 R 0517:** Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);
- **32013 R 1372:** Regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 27), modificato da:
- **32014 R 1368:** Regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 15), rettificato dalla GU L 288 del 22.10.2016, pag. 58;
- **32017 R 0492:** Regolamento (UE) 2017/492 della Commissione del 21 marzo 2017 (GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13);
- **32019 R 1149:** Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21).

Ai fini del presente Accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

- a) *all'Allegato I, sezione I*, è aggiunto il testo seguente:

«Svizzera

Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari basata sugli articoli 131a, capoverso 1, e 293, capoverso 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907.»;

- b) *all'Allegato I, sezione II*, è aggiunto il testo seguente:

«Svizzera

Gli assegni di nascita e di adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell'articolo 3, capoverso 2, della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari.»;

- c) *all'Allegato II* è aggiunto il testo seguente:

«Germania-Svizzera

- a) Per quanto concerne la convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1, del 9 settembre 1975, e n. 2, del 2 marzo 1989:

- i) il punto 9b, paragrafo 1, punti da 1 a 4, del Protocollo finale (legislazione applicabile e diritto alle prestazioni di malattia in natura per i residenti dell'exclave tedesca di Büsingen);
 - ii) il punto 9e, paragrafo 1, lettera b), prima, seconda e quarta frase del Protocollo finale (accesso all'assicurazione volontaria contro le malattie in Germania con un trasferimento in Germania).
- b) Per quanto concerne l'accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal Protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 1992:

Articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.

Spagna-Svizzera

Il punto 17 del Protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dall'accordo aggiuntivo dell'11 giugno 1982; le persone assicurate nell'ambito dell'assicurazione spagnola in forza di tale disposizione sono esentate dall'affiliazione all'assicurazione malattie svizzera.

Italia-Svizzera

Articolo 9, paragrafo 1, della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il Protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l'accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980.»;

- d) *all'Allegato IV* è aggiunto il testo seguente:

«**Svizzera**»;

- e) *all'Allegato VIII, parte I*, è aggiunto il testo seguente:

«**Svizzera**

Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità del regime di base (legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità) e di rendite di vecchiaia della previdenza professionale obbligatoria e più estesa (legge federale del 25 giugno 1982 sulla

previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).»;

- f) *all'Allegato VIII, parte 2*, è aggiunto il testo seguente:

«Svizzera

Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria e più estesa (legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).»;

- g) *all'Allegato IX, parte II*, è aggiunto il testo seguente:

«Svizzera

Rendite per i superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria e più estesa (legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).»;

- h) *all'Allegato X* è aggiunto il testo seguente:

«Svizzera

1. Le prestazioni complementari (legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantionali.
2. Le rendite per casi di rigore ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità (articolo 28, capoverso 1 bis della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, così come modificata il 7 ottobre 1994).
3. Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione previste dalle legislazioni cantionali.
4. Le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide (articolo 39 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità) che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavoro, alla legislazione svizzera sulla base di un'attività come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo.»;

- i) *all'Allegato XI* è aggiunto il testo seguente:

«Svizzera

1. L'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come

anche l'articolo 1b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, che disciplinano l'assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente Accordo, nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati, allorché tali persone dichiarino la loro adesione all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.

2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l'assicurazione con l'accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.
3. Assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera e possibilità di esenzione.
 - a) Le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l'assicurazione malattie obbligatoria si applicano alle seguenti persone non residenti in Svizzera:
 - i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in forza del titolo II del regolamento;
 - ii) le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;
 - iii) le persone che beneficiano delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera;
 - iv) i familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) o di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo o Svezia;

- v) i familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo o Svezia.

Sono considerati familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza.

- b) Le persone di cui alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria se e finché risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia, e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo.

La richiesta di cui alla lettera b):

- a) dev'essere depositata entro i tre mesi successivi all'insorgenza dell'obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l'esenzione prende effetto dall'inizio dell'obbligo di assicurazione;
 - b) si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.
4. Quando una persona soggetta alla legislazione svizzera in forza del titolo II del regolamento è assoggettata ai fini dell'assicurazione malattie alla legislazione di un altro Stato che è parte del presente Accordo in applicazione del punto 3, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi egualmente tra l'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l'istituzione di assicurazione malattie competente dell'altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l'integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di infortunio durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale, anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattie dello Stato di residenza.
5. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un'assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza conformemente al punto 3, lettera b), nonché i

loro familiari, beneficiano delle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera.

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Svizzera, l'assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.
7. I periodi di assicurazione d'indennità giornaliera compiuti presso l'assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un'eventuale riserva sull'assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione straniera.
8. Quando una persona che esercitava in Svizzera un'attività lucrativa autonoma o dipendente che copriva il suo fabbisogno vitale ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità, si considera che la persona sia assicurata da tale assicurazione per la concessione di provvedimenti d'integrazione fino all'erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo durante il quale beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.».

Ai fini del presente Accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 si applica con gli adattamenti seguenti:

Articolo 77, paragrafo 2, e articolo 78: il rimando alle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale va inteso, per quanto riguarda la Svizzera, quale rimando alla pertinente legislazione nazionale.

2. **32019 R 0500:** Regolamento (UE) 2019/500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 851 del 27.3.2019, pag. 35).
3. **32009 R 0987:** Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1), modificato da:
 - **32010 R 1244:** Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35);

- **32012 R 0465:** Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4);
- **32012 R 1224:** Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione del 18 dicembre 2012 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45);
- **32013 R 1372:** Regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 27);
- **32014 R 1368:** Regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 15), rettificato dalla GU L 288 del 22.10.2016, pag. 58;
- **32017 R 0492:** Regolamento (UE) 2017/492 della Commissione del 21 marzo 2017 (GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13).

Ai fini del presente Accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

all'Allegato 1 è aggiunto il testo seguente:

«L'accordo tra la Svizzera e il Portogallo del 25 maggio 2016 concernente la compensazione dei crediti.

L'accordo tra la Svizzera e la Grecia del 15 novembre 2017 concernente la compensazione dei crediti relativi a prestazioni in natura secondo i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

L'accordo tra la Svizzera e l'Italia del 27 febbraio 2023 concernente la compensazione dei crediti.».

Ai fini del presente Accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 si applica con gli adattamenti seguenti:

Articolo 3, paragrafo 3: il rimando alle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati va inteso, per quanto riguarda la Svizzera, quale rimando alla pertinente legislazione nazionale.

4. **31971 R 1408:** Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell'entrata in

vigore della decisione n. 1/2012 del 31 marzo 2012 del Comitato misto²⁰, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.

5. **31972 R 0574:** Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell'entrata in vigore della decisione n. 1/2012 del 31 marzo 2012 del Comitato misto, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.

A.2 Atti di cui le parti contraenti tengono debito conto

1. **32010 D 0424(01):** Decisione A1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1).
2. **32010 D 0424(02):** Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l'interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5).
3. **32010 D 0608(01):** Decisione A3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 3).

²⁰ Decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 31 marzo 2012, che sostituisce l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 51).

4. **32014 D 0520(03):** Decisione n. E4, del 13 marzo 2014, concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 152 del 20.5.2014, pag. 21).
5. **32017 D0719(01):** Decisione E5, del 16 marzo 2017, riguardante le modalità pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio di dati per via elettronica di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 233 del 19.7.2017, pag. 3).
6. **32018 D 1004(02):** Decisione n. E6, del 19 ottobre 2017, relativa alla determinazione del momento in cui un messaggio di posta elettronica è considerato legalmente consegnato al sistema EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information) (GU C 355 del 4.10.2018, pag. 5).
7. **32020 D 0306(01):** Decisione n. E7, del 27 giugno 2019, riguardante le modalità pratiche per la cooperazione e lo scambio di dati fino alla piena attuazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) negli Stati membri (GU C 73 del 6.3.2020, pag. 5).
8. **32024 D 06842:** Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, Decisione n. E8, del 14 marzo 2024, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI (GU C, C/2024/6842, 12.11.2024).
9. **32010 D 0424(04):** Decisione F1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11).
10. **32016 D 0211(05):** Decisione n. F2, del 23 giugno 2015, in materia di scambi di dati tra le istituzioni per la concessione delle prestazioni familiari (GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 11).
11. **32019 D 0626(01):** Decisione n. F3 del 19 dicembre 2018, concernente l'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul metodo di calcolo dell'integrazione differenziale (GU C 215 del 26.6.2019, pag. 2).
12. **32010 D 0424(05):** Decisione H1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno

2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13).

13. **32010 D 0608(02):** Decisione H5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 5).
14. **32011 D 0212(01):** Decisione H6, del 16 dicembre 2010, concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5).
15. **32021 D 0506(01):** Decisione n. H11, del 9 dicembre 2020, relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 e alla decisione n. S9 a causa della pandemia di COVID-19 (GU C 170 del 6.5.2021, pag. 4).
16. **32022 D 0228(01):** Decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6).
17. **32022 D 0810(01):** Decisione H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (GU C 305 del 10.8.2022, pag. 4).
18. **32024 D 00594:** Decisione n. H14, del 21 giugno 2023, riguardante la pubblicazione della nota di orientamento sulla pandemia di COVID-19, della nota sull'interpretazione dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 e degli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 durante la pandemia di COVID-19, della nota orientativa sul telelavoro applicabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023 e della nota applicabile a partire dal 1° luglio 2023 (GU C, C/2024/594, 11.1.2024).
19. **32024 D 06845:** Decisione n. H15, del 27 giugno 2024, relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati istituita nell'ambito

della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C, C/2024/6845, 14.11.2024).

20. **32010 D 0424(07):** Decisione P1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 50, paragrafo 4, dell'articolo 58 e dell'articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21).
21. **32013 D 0927(01):** Decisione n. R1, del 20 giugno 2013, riguardante l'interpretazione dell'articolo 85 del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 279 del 27.9.2013, pag. 11).
22. **32010 D 0424(08):** Decisione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23).
23. **32010 D 0424(09):** Decisione S2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26).
24. **32010 D 0424(10):** Decisione S3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all'articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40).
25. **32010 D 0424(15):** Decisione S5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, relativa all'interpretazione della nozione di prestazioni in natura definita all'articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all'articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all'articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54).
26. **32010 D 0427(02):** Decisione S6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compila-

- zione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6).
27. **32011 D 0906(01):** Decisione n. S8, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6).
28. **32014 D 0520(02):** Decisione S10, del 19 dicembre 2013, relativa alla transizione dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso (GU C 152 del 20.5.2014, pag. 16).
29. **32021 D 0618(01):** Decisione n. S11, del 9 dicembre 2020, riguardante le procedure di rimborso relative all'attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU C 236 del 18.6.2021, pag. 4).
30. **32025 D 01598:** Decisione n. S12, del 16 ottobre 2024, relativa al rimborso dell'assistenza sanitaria in relazione al trasferimento dei pazienti in un altro Stato membro in caso di maxiemergenze (GU C, C/2025/1598, 13.3.2025).
31. **32010 D 0424(11):** Decisione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26).
32. **32010 D 0424(12):** Decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all'indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43).
33. **32010 D 0424(13):** Decisione U3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di «disoccupazione parziale» applicabile ai disoccupati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45).
34. **32012 D 0225(01):** Decisione U4, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regio-

lamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4).

A.3 Atti di cui le parti contraenti prendono atto

1. **2018 H 0529(01):** Raccomandazione A1, del 18 ottobre 2017, riguardante il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 183 del 29.5.2018, pag. 5).
2. **2013 H 0927(01):** Raccomandazione n. H1, del 19 giugno 2013, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori, cittadini di altri Stati membri (GU C 279 del 27.9.2013, pag. 13).
3. **2019 H 0429(01):** Raccomandazione n. H2, del 10 ottobre 2018, relativa all'inclusione di elementi di autenticazione nei documenti portatili rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 147 del 29.4.2019, pag. 6).
4. **2012 H 0810(01):** Raccomandazione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi (GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3).
5. **2014 H 0218(01):** Raccomandazione n. S2, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto a prestazioni in natura per gli assicurati e i loro familiari durante il soggiorno in un paese terzo in forza di una convenzione bilaterale tra lo Stato membro competente e il paese terzo (GU C 46 del 18.2.2014, pag. 8).
6. **2010 H 0424(02):** Raccomandazione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un'attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49).
7. **2010 H 0424(03):** Raccomandazione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un'attività professionale o commerciale in uno

Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51).

B. Salvaguardia dei diritti a pensione complementare

Atti cui si fa riferimento

1. **31998 L 0049:** Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).
2. **32014 L 0050:** Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 1).

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:

Articolo 6, paragrafo 5: il rimando all'articolo 11 della direttiva 2003/41/CE non si applica alla Svizzera.

La Svizzera deve prendere le misure di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/50/UE entro il primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica del presente Accordo.

Protocollo I dell'Allegato II dell'accordo

I. Assicurazione contro la disoccupazione

Le seguenti disposizioni si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca fino al 30 aprile 2011 e ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania fino al 31 maggio 2016. Si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Croazia fino alla fine del settimo anno dall'entrata in vigore del Protocollo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia.

1. Per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:
 - 1.1. Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla *legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI)*²¹ e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all'indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.
 - 1.2. Una parte dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera in forza del punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine conformemente alle modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d'altronde diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Lo Stato di origine si fa carico delle prestazioni, in caso di disoccupazione completa, a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell'occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato di origine.

²¹ Attualmente dodici mesi.

- 1.3. La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori di cui al punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle seguenti disposizioni legali:
 - (a) il totale dei contributi di tali lavoratori è calcolato, per Paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore);
 - (b) dell'importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità di cui al punto 1.2 è rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori è mantenuta dalla Svizzera²²;
 - (c) la Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l'importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.
2. In caso di difficoltà per uno Stato membro con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle Parti contraenti.

II. Assegni per grandi invalidi

Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, così come modificata l'8 ottobre 1999, sono concessi esclusivamente se la persona interessata risiede in Svizzera.

III. Applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 alle prestazioni d'uscita della previdenza più estesa

La Svizzera deve applicare il regolamento (CE) n. 883/2004 alla previdenza più estesa conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dal primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

²² Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all'assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contributi per un periodo di almeno dodici mesi — durante soggiorni ripetuti — nell'arco di due anni.

Protocollo II dell'Allegato II dell'Accordo

considerando che l'articolo 33 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (di seguito denominato «accordo di recesso») stabilisce che la parte seconda, titolo III, dell'accordo di recesso deve applicarsi ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione Svizzera a condizione che tali Stati abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini dell'Unione, nonché accordi corrispondenti con l'Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito,

considerando che l'articolo 26b dell'accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone stabilisce che le disposizioni della parte III di tale Accordo devono applicarsi ai cittadini dell'Unione a condizione che l'Unione abbia concluso e applichi accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini svizzeri, nonché accordi corrispondenti con la Svizzera applicabili ai cittadini del Regno Unito,

riconoscendo che occorre fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione, si trovano, o si sono trovati, in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più Parti contraenti dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Art. 1 Definizioni e riferimenti

1. Ai fini del presente Protocollo si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «accordo di recesso» si intende l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica²³;
- b) per «accordo sui diritti dei cittadini» si intende l'accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone;
- c) per «Stati interessati» si intendono gli Stati membri dell'Unione e la Svizzera;
- d) per «periodo di transizione» si intende il periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'Accordo di recesso;

²³ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

- e) le definizioni stabilite all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵.
2. Ai fini del presente Protocollo tutti i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri contenuti nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente Protocollo si intendono fatti anche al Regno Unito e alle sue autorità competenti.

Art. 2 Ambito d'applicazione *ratione personae*

1. Il presente Protocollo si applica alle persone seguenti:
 - a) cittadini del Regno Unito che sono soggetti alla legislazione di uno degli Stati interessati alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;
 - b) cittadini del Regno Unito che risiedono in uno degli Stati interessati e sono soggetti alla legislazione del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;
 - c) persone che non rientrano nella lettera a) o b), ma sono cittadini del Regno Unito che esercitano un'attività subordinata o autonoma in uno o più Stati interessati alla fine del periodo di transizione e che, a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché loro familiari e superstiti;
 - d) apolidi e rifugiati residenti in uno degli Stati interessati o nel Regno Unito che si trovano in una delle situazioni di cui alle lettere da a) a c), nonché loro familiari e superstiti.
2. Il presente Protocollo si applica alle persone di cui al paragrafo 1 fintantoché queste continuano a trovarsi senza interruzione in una delle situazioni di cui a tale paragrafo, laddove siano coinvolti uno degli Stati interessati e il Regno Unito nel contempo.
3. Il presente Protocollo si applica altresì ai cittadini del Regno Unito che non rientrano o non rientrano più nel disposto del paragrafo 1 del presente articolo ma che rientrano nell'articolo 10 dell'accordo di recesso o nell'articolo 10 dell'accordo sui diritti dei cittadini, nonché ai loro familiari e superstiti.
4. Il presente Protocollo si applica alle persone di cui al paragrafo 3 fintantoché queste mantengono il diritto di soggiornare in uno degli Stati interessati ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo di recesso o dell'articolo 12 dell'accordo sui diritti dei cittadini o il diritto di lavorare nello Stato sede di lavoro ai sensi dell'articolo 24 o 25 dell'accordo di recesso o dell'articolo 20 dell'accordo sui diritti dei cittadini.

²⁴ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, rettificato nella GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

²⁵ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

5. Il presente Protocollo si applica ai familiari e superstiti quando il presente articolo fa riferimento a dette persone purché queste derivino diritti e obblighi da tale loro situazione a norma del regolamento (CE) n. 883/2004.

Art. 3 Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale

1. Alle persone contemplate dal presente Protocollo si applicano le norme e gli obiettivi di cui all'articolo 8 dell'accordo e al presente allegato, e ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.
2. Gli Stati interessati tengono debitamente conto delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale facente capo alla Commissione europea e istituita con regolamento (CE) n. 883/2004 («commissione amministrativa»), elencate nella sezione A del presente allegato.

Art. 4 Situazioni particolari

1. Le norme seguenti si applicano alle situazioni seguenti nella misura prevista nel presente articolo, qualora riferite a persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell'articolo 2:

- a) ai fini del riconoscimento e della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali periodi a norma del regolamento (CE) n. 883/2004, rientrano nel presente Protocollo i cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito, soggetti alla legislazione di uno degli Stati interessati prima della fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti; ai fini della totalizzazione dei periodi sono presi in considerazione i periodi maturati sia prima che dopo la fine del periodo di transizione, a norma del regolamento (CE) n. 883/2004;
- b) le norme di cui agli articoli 20 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi ai cittadini del Regno Unito, nonché ad apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che, prima della fine del periodo di transizione, hanno chiesto un'autorizzazione a sottoporsi a cure programmate conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004, fino al termine delle cure. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine delle cure. Tali persone, unitamente alle persone che le accompagnano, godono del diritto di entrare e uscire dallo Stato in cui sono somministrate le cure, ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo di recesso, *mutatis mutandis*, e dell'articolo 13 dell'accordo sui diritti dei cittadini, *mutatis mutandis*;
- c) le norme di cui agli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi ai cittadini del Regno Unito, nonché ad apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento e che, al termine del periodo di transizione, dimorano in uno degli Stati interessati o nel Regno Unito, fino al termine della loro dimora. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine della dimora o delle cure;

- d) le norme di cui agli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi, fintantoché ne sussistano le condizioni, alle prestazioni familiari cui hanno diritto alla fine del periodo di transizione i cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito e hanno familiari residenti in uno degli Stati interessati alla fine del periodo di transizione;
- e) nelle situazioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo, alle persone che alla fine del periodo di transizione sono titolari di diritti in quanto familiari in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004, quali i diritti derivati per le prestazioni di malattia in natura, continuano ad applicarsi detto regolamento e le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 987/2009, fintantoché sono soddisfatte le condizioni in essi stabilite.

2. Alle persone che beneficiano di prestazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni di malattia.

Il presente paragrafo si applica, *mutatis mutandis*, per quanto riguarda le prestazioni familiari basate sugli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Art. 5 Rimborso, recupero e compensazione

Le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in materia di rimborso, recupero e compensazione continuano ad applicarsi, in quanto l'evento riguarda persone non contemplate dall'articolo 2, quando:

- a) l'evento si verifica prima della fine del periodo di transizione; o
- b) l'evento si verifica dopo la fine del periodo di transizione e riguarda una persona cui, alla data dell'evento, si applicava l'articolo 2 o 4.

Art. 6 Evoluzione normativa e adeguamenti

1. Nonostante il paragrafo 3, i riferimenti nel presente Protocollo ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 o a loro disposizioni si intendono fatti ad atti o disposizioni integrati nell'accordo, come applicabili l'ultimo giorno del periodo di transizione.

2. Qualora i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 siano modificati o sostituiti dopo la fine del periodo di transizione, i riferimenti a tali regolamenti contenuti nel presente Protocollo si intendono fatti agli stessi come modificati o sostituiti, a norma degli atti elencati nell'Allegato I, parte II, dell'accordo di recesso per quanto riguarda l'Unione e nell'Allegato I, parte II, dell'accordo sui diritti dei cittadini per quanto riguarda la Svizzera.

3. Ai fini del presente Protocollo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si intendono comprensivi degli adeguamenti elencati nell'Allegato I, parte III, dell'accordo di recesso per quanto riguarda l'Unione e nell'Allegato I, parte III, dell'accordo sui diritti dei cittadini per quanto riguarda la Svizzera.

4. Ai fini del presente Protocollo le modifiche e gli adeguamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 hanno effetto il giorno successivo a quello in cui hanno effetto le modifiche e gli adeguamenti corrispondenti dell'Allegato I dell'accordo di recesso o dell'Allegato I dell'accordo sui diritti dei cittadini, se questa seconda data è posteriore.».

Allegato III

Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali

Modifiche all'Allegato III dell'Accordo

L'Allegato III dell'accordo è sostituito dal seguente:

«Allegato III

Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (Diplomi, certificati e altri titoli)

Sezione 1: Introduzione

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 2 a 9 dell'Accordo, gli atti giuridici dell'Unione elencati nella sezione 2 del presente allegato si applicano fatti salvi il principio di allineamento dinamico di cui all'articolo 5 del Protocollo istituzionale del presente Accordo nonché le eccezioni elencate nel paragrafo 7 dello stesso articolo.

Se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dell'Unione negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato si intendono come previsti per la Svizzera. Quanto precede si applica nel pieno rispetto del Protocollo istituzionale del presente Accordo.

Fatto salvo l'articolo 16 del Protocollo istituzionale del presente Accordo e se non diversamente concordato negli adattamenti tecnici, le disposizioni di cui agli atti elencati nella sezione 2 che impongono agli Stati membri dell'Unione di fornire informazioni ad altri Stati membri dell'Unione o alla Commissione si applicano anche alla Svizzera. Qualora tali informazioni riguardino la vigilanza o l'applicazione, la Svizzera le comunica tramite il Comitato misto.

Sezione 2: Atti ai quali è fatto riferimento

1. **32005 L 0036:** Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22),
modificata da:
 - Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adeguava determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),
 - Regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4),
 - Comunicazione della Commissione — Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, elencati all'Allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 111 del 15.5.2009, pag. 1),
 - Comunicazione della Commissione — Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell'arti-

colo 3, paragrafo 2, elencati all'Allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 182 del 23.6.2011, pag. 1),

- Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21),
- Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368),
- Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132),
- Decisione delegata (UE) 2016/790 della Commissione, del 13 gennaio 2016, che modifica l'Allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 134 del 24.5.2016, pag. 135),
- Decisione delegata (UE) 2017/2113 della Commissione, dell'11 settembre 2017, che modifica l'Allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 317 dell'1.12.2017, pag. 119),
- Decisione delegata (UE) 2019/608 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che modifica l'Allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 104 del 15.4.2019, pag. 1),
- Decisione delegata (UE) 2020/548 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che modifica l'Allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 131 del 24.4.2020, pag. 1),
- Decisione delegata (UE) 2021/2183 della Commissione, del 25 agosto 2021, che modifica l'Allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 444 del 10.12.2021, pag. 16),
- Decisione delegata (UE) 2023/2383 della Commissione, del 23 maggio 2023, che modifica e rettifica la direttiva 2005/36/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 2383 del 9.10.2023, pag.1),

- Direttiva delegata (UE) 2024/782 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista e farmacista (GU L, 2024/782, 31.5.2024),
- Decisione delegata (UE) 2024/1395 della Commissione, del 5 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 2024/1395, 31.5.2024).

Rettificata da:

- Rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 28),
- Rettifica della direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 177 dell’8.7.2015, pag. 60).

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni della direttiva 2005/36/CE si applicano con gli adattamenti seguenti:

- a) nell’Allegato V, punto 5.1.1., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Eidgenössisches Arztdiplom	Eidgenössisches Departement des Innern		1 giugno 2002»
	Diplôme fédéral de médecin	Département fédéral de l’intérieur		
	Diploma federale di medico	Dipartimento federale dell’interno		

b) nell’Allegato V, punto 5.1.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Diplom als Facharzt Diplôme de médecin spécialiste Diploma di medico specialista	Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) / Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses (FMH) / Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri (FMH) / Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM)	1° giugno 2002»

c) nell’Allegato V, punto 5.1.3., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese	Denominazione
Anestesia Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Anästhesiologie Anesthésiologie Anestesiologia

Paese	Denominazione
Chirurgia generale Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Chirurgie

	Chirurgie Chirurgia
--	------------------------

Paese	Denominazione
Neurochirurgia Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgia

Paese	Denominazione
Ostetricia e ginecologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique Ginecologia e ostetricia

Paese	Denominazione
Medicina interna generale Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Allgemeine Innere Medizin Médecine interne générale Medicina interna generale

Paese	Denominazione
Oftalmologia Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Ophthalmologie Ophtalmologie Oftalmologia

Paese	Denominazione
Otorinolaringoiatria Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Oto-Rhino-Laryngologie Oto-rhino-laryngologie Otorinolaringoiatria

Paese	Denominazione
Pediatria Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Kinder- und Jugendmedizin Pédiatrie Pediatria

Paese	Denominazione
Malattie dell'apparato respiratorio Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Pneumologie Pneumologie Pneumologia

Paese	Denominazione
Urologia Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Urologie Urologie Urologia

Paese	Denominazione
Ortopedia Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur Chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore

Paese	Denominazione
Anatomia patologica Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Pathologie Pathologie Patologia

Paese	Denominazione
Neurologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Neurologie Neurologie Neurologia

Paese	Denominazione
Psichiatria Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Psychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie Psichiatria e psicoterapia

Paese	Denominazione
Radiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Radiologie Radiologie Radiologia

Paese	Denominazione
Radioterapia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Radio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologie/radiothérapie Radio-oncologia/radioterapia

Paese	Denominazione
Chirurgia plastica Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Paese	Denominazione
Chirurgia toracica Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Thoraxchirurgie ²⁶ Chirurgie thoracique Chirurgia toracica

Paese	Denominazione
Chirurgia cardiaca Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Herz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

Paese	Denominazione
Chirurgia vascolare Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Gefässchirurgie ²⁷ Chirurgie vasculaire Chirurgia vascolare

²⁶ Il programma di formazione del 1° gennaio 2015 è stato accreditato il 31 agosto 2018. I titolari della corrispondente specializzazione rilasciata prima della data di accreditamento ricevono un nuovo titolo di formazione come medico specializzato senza ulteriori requisiti con una data di rilascio aggiornata.

²⁷ Il programma di formazione del 1° gennaio 2015 è stato accreditato il 31 agosto 2018. I titolari della corrispondente specializzazione rilasciata prima della data di accreditamento ricevono un nuovo titolo di formazione come medico specializzato senza ulteriori requisiti con una data di rilascio aggiornata.

Paese	Denominazione
Chirurgia pediatrica	
Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Kinderchirurgie Chirurgie pédiatrique Chirurgia pediatrica

Paese	Denominazione
Cardiologia	
Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Kardiologie Cardiologie Cardiologia

Paese	Denominazione
Gastroenterologia	
Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Gastroenterologie Gastroentérologie Gastroenterologia

Paese	Denominazione
Reumatologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Rheumatologie Rhumatologie Reumatologia

Paese	Denominazione
Ematologia generale Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Hämatologie Hématologie Ematologia

Paese	Denominazione
Endocrinologia Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Endokrinologie/Diabetologie Endocrinologie/diabétologie Endocrinologia/diabetologia

Paese	Denominazione
Fisioterapia Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Physikalische Medizin und Rehabilitation Médecine physique et réadaptation Medicina fisica e riabilitazione

Paese	Denominazione
Dermatologia e venerologia Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Dermatologie und Venerologie Dermatologie et vénéréologie Dermatologia e venerologia

Paese	Denominazione
Medicina tropicale Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Tropen- und Reisemedizin Médecine tropicale et médecine des voyages Medicina tropicale e medicina di viaggio

Paese	Denominazione
Psichiatria infantile Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza

Paese	Denominazione
Malattie renali Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Nephrologie Néphrologie Nefrologia

Paese	Denominazione
Malattie infettive Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Infektiologie Infectiologie Malattie infettive

Paese	Denominazione
Igiene e medicina preventiva Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Prävention und Gesundheitswesen Prévention et santé publique Prevenzione e salute pubblica

Paese	Denominazione
Farmacologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Klinische Pharmakologie und Toxikologie Pharmacologie et toxicologie cliniques Farmacologia e tossicologia clinica

Paese	Denominazione
Medicina del lavoro Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Arbeitsmedizin Médecine du travail Medicina del lavoro

Paese	Denominazione
Allergologia Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Allergologie und klinische Immunologie Allergologie et immunologie clinique Allergologia e immunologia clinica

Paese	Denominazione
Medicina nucleare Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Nuklearmedizin Médecine nucléaire Medicina nucleare

Paese	Denominazione
Chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgie orale et maxillo-faciale Chirurgia oro-maxillo-facciale

Paese	Denominazione
Oncologia medica Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Medizinische Onkologie Oncologie médicale Oncologia medica

Paese	Denominazione
Genetica medica	
Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Medizinische Genetik Génétique médicale Genetica medica»

- d) nell'Allegato V, punto 5.1.4., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese	Titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Sviz- zera	Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin	Praktischer Arzt/Praktische Ärztin	1°giugno 2002»
	Diplôme de médecin praticien	Médecin praticien	
	Diploma di medico generico	Medico generico	

- e) nell'Allegato V, punto 5.2.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Sviz- zera	1. Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen	Pflegefachfrau, Pflegefachmann	1 giugno 2002
	Infirmière diplômée et infirmier diplômé	Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État	Infirmière, infirmier	
	Infermiera diplomata e infermiere diplomato	Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Infermiera, infermiere	

«Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
	2. Bachelor of Science in nursing	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Pflegefachfrau, Pflegefachmann Infirmière, infirmier Infermiera, infermiere	30 settembre 2011
	3. Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS	Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Écoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Pflegefachfrau, Pflegefachmann Infirmière, infirmier Infermiera, infermiere	1 giugno 2002»

f) nell'Allegato V, punto 5.3.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	Eidgenössisches Zahnarztdiplom Diplôme fédéral de médecin-dentiste	Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l'intérieur Dipartimento federale dell'interno		Zahnarzt Médecin-dentiste Medico-dentista	1 giugno 2002»

	Diploma federale di medico-dentista				
--	-------------------------------------	--	--	--	--

g) nell’Allegato V, punto 5.3.3., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Ortodonzia			
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Sviz-zera	Diplom für Kieferorthopädie	Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) / Büro für zahnmedizinische Weiterbildung (BZW)	1 giugno 2002
	Diplôme fédéral d’orthodontiste	Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie (SSO) / Bureau pour la formation postgrade en médecine dentaire (BZW)	
	Diploma di ortodontista	Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia (SSO) / Ufficio per la formazione post-laurea in odontoiatria (BZW)	

Chirurgia odontostomatologica			
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Sviz- zera	Diplom für Oralchirurgie	Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) / Büro für zahnmedizinische Weiterbildung (BZW)	30 aprile 2004»
	Diplôme fédéral de chirurgie orale	Département fédéral de l'intérieur et Société suisse d'odonto-stomatologie (SSO) / Bureau pour la formation postgrade en médecine dentaire (BZW)	
	Diploma di chirurgia orale	Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia (SSO) / Ufficio per la formazione post-laurea in odontoiatria (BZW)	

h) nell'Allegato V, punto 5.4.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Sviz- zera	Eidgenössisches Tierarztdiplom	Eidgenössisches Departement des Innern		1 giugno 2002»
	Diplôme fédéral de vétérinaire	Département fédéral de l'intérieur		
	Diploma federale di veterinario	Dipartimento federale dell'interno		

i) nell'Allegato V, punto 5.5.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
--------	----------------------	---	----------------------	---------------------

Sviz- zera	1. Diplomierte Hebamme Sage-femme diplômée Levatrice diplomata	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungs- gänge durchführen Écoles qui proposent des filières de forma- tion reconnues par l'État Scuole che propon- gono dei cicli di forma- zione riconosciuti dallo Stato	Heb- amme Sage- femme Levatrice	1 giugno 2002
	2. [Bachelor of Science [Name of the UAS] in Midwifery] «Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme» (Bachelor of Science HES-SO in Mid- wifery) «Bachelor of Science BFH Hebamme» (Bachelor of Sci- ence BFH in Midwifery) «Bachelor of Science ZFH Hebamme» (Bachelor of Sci- ence ZHAW in Midwifery)	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungs- gänge durchführen Écoles qui proposent des filières de forma- tion reconnues par l'État Scuole che propon- gono dei cicli di forma- zione riconosciuti dallo Stato	Heb- amme Sage- femme Levatrice	1 giugno 2002»

j) nell'Allegato V, punto 5.6.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese	Titolo di formazi- one	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che ac- compagna il titolo di formazione	Data di rife- rimento
Sviz- zera	Eidgenössisches Apothekerdiplom	Eidgenössisches De- partement des Innern		1 giugno 2002»
	Diplôme fédéral de pharmacien	Département fédéral de l'intérieur		
	Diploma federale di farmacista	Dipartimento feder- ale dell'interno		

- k) nell'Allegato V, punto 5.7.1., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Svizzera	Master of Science in Architecture - Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)	Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana		2002-2003
	Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture	Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) insieme alla Berner Fachhochschule (BFH)		2007-2008
	Master of Arts BFH/HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture	Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) insieme alla Berner Fachhochschule (BFH)		2007-2008
	Master of Arts FHNW in Architektur	Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW		2007-2008

«Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	Master of Arts FHZ in Architektur	Fachhochschule Zentral- schweiz (FHZ)		2007-2008
	Master of Arts ZFH in Architektur	Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen		2007-2008
	Master of Science MSc in Architecture, Architecte (arch. dipl. EPF)	École Polytechnique Fédérale de Lausanne		2007-2008
	Master of Science ETH in Architektur, MSc ETH Arch	Eidgenössische Technische Hochschule Zurich		2007-2008»

l) nell' Allegato VI della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Svizzera	1. Diploma di Architetto	1996-1997
	2. Master of Arts/Science in Architecture - Diploma di Architetto	2000-2001
	3. Dipl. Arch. ETH, arch. dipl. EPF,	2004-2005

	arch. dipl. EPF	
	4. Architecte diplômé EAUG	2004-2005
	5. Architekt REG A Architecte REG A Architetto REG A	2004- 2005»

2. **31977 L 0249:** Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17),

modificata da:

- **1 1979 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91),
- **1 1985 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- **Decisione 95/1/CE,** Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),
- **1 2003 T:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- **32006 L 0100:** Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),
- **32013 L 0025:** Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368).

Ai fini del presente Accordo, la direttiva 77/249/CEE è così modificata:
all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

«Svizzera:

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avocat

Avvocato».

3. **31998 L 0005:** Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36), modificata da:

- **1 2003 T:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- **32006 L 0100:** Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),
- **32013 L 0025:** Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368).

Ai fini del presente Accordo, la direttiva 98/5/CE è così modificata:
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

«Svizzera:

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avocat

Avvocato»

4. **31974 L 0556:** Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).

5. **31974 L 0557:** Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5), modificata da:
- **Decisione 95/1/CE**, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),
 - **1 2003 T:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - **32006 L 0101:** Direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238),
 - **32013 L 0025:** Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368).

Ai fini del presente Accordo, la direttiva 74/557/CEE è così modificata:

In Svizzera:

Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui alla legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Raccolta sistematica del diritto federale (RS 813.1) e in particolare quelli di cui alle ordinanze relative (RS 813) e a quelle sulle sostanze tossiche per l'ambiente (RS 814.812.31, 814.812.32 e 814.812.33).

6. **31986 L 0653:** Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).
7. **32015 R 0983:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 27).

8. **32018 L 0958**: Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25).
9. **32019 R 0907**: Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione, del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 7).
10. **32023 D 0423**: Decisione di esecuzione (UE) 2023/423 della Commissione, del 24 febbraio 2023, relativa a un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa relative alle professioni regolamentate di cui alle direttive 2005/36/CE e (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante il sistema di informazione del mercato interno e per integrare in tale sistema la banca dati delle professioni regolamentate (GU L 61 del 27.2.2023, pag. 62).
11. **32012 R 1024**: Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1), modificato da:
 - **32013 L 0055**: Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132),
 - **32014 L 0060**: Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pagg. 1), rettificata da GU L 147 del 12.6.2015, pag. 24,
 - **32014 L 0067**: Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11),
 - **32016 R 1191**: Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 (GU L 200 del 26.7.2016, pag. 1),
 - **32016 R 1628**: Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53), rettificato da GU L 231 del 6.9.2019, pag. 29,
 - **32018 R 1724**: Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1),
 - **32020 L 1057**: Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49),
 - **32020 R 1055**: Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).

La Svizzera utilizza l'IMI come paese terzo per gli scambi di informazioni, compresi i dati personali, con i partecipanti all'IMI all'interno dell'Unione per

attuare le procedure di cooperazione amministrativa, ove applicabile ai fini del presente Accordo.

Ai fini del presente Accordo, la Commissione continua a ritenere che la Svizzera fornisca un'adeguata protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2012 finché la decisione 2000/518/CE della Commissione²⁸ rimane in vigore.

la Svizzera utilizza l'IMI per attuare le procedure di cooperazione amministrativa definite negli articoli da 4 bis a 4 sexies, 8, 21 bis, 50, 56 e 56 bis della direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, conformemente ai principi e alle modalità di scambio stabiliti in tali articoli.

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 1024/2012 si applicano con gli adattamenti seguenti:

- a) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 5, primo comma, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- b) l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), non si applica alla Svizzera;
- c) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 9, paragrafo 5, i termini «diritto dell'Unione» sono sostituiti dai termini «diritto dell'Unione come integrato nell'Accordo»;
- d) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 10, paragrafo 1, i termini «conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione» sono sostituiti da «conformemente alla legislazione svizzera»;
- e) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, i riferimenti alla direttiva 95/46/CE si intendono come riferimenti alla legislazione nazionale pertinente;
- f) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 17, paragrafo 4, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- g) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 18, paragrafo 1, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- h) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 20 il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- i) all'articolo 21:
 - i) al paragrafo 1 il riferimento alla direttiva 95/46/CE, per quanto riguarda la Svizzera, si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
 - ii) il paragrafo 3 non si applica;

²⁸ Decisione della Commissione del 26 luglio 2000 riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 215, 25.8.2000, pag. 1), comprese le successive modifiche.

- j) l'articolo 25 non si applica;
 - k) l'articolo 26, paragrafo 1, deve essere inteso ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo istituzionale del presente Accordo.».
-

Protocollo sulle residenze secondarie in Danimarca

Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 32 sull'acquisto di beni immobili in Danimarca, accluso al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica anche al presente Accordo relativamente all'acquisto in Danimarca di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri.

Protocollo sull'acquisto di beni immobili a Malta

L'acquisto di beni immobili nelle isole maltesi è disciplinato dalla legge sulla proprietà immobiliare (acquisto da parte di non residenti) (Cap. 246 della legislazione di Malta).

Tale legge stabilisce quanto segue:

- a) Un cittadino svizzero può acquistare un bene immobile a Malta:
 - 1) senza restrizioni, se il bene immobile è utilizzato a titolo di residenza primaria o se il richiedente ha soggiornato a Malta per un periodo superiore a cinque anni o se il bene immobile è utilizzato per scopi commerciali;
 - 2) previo permesso di acquisto (Acquisition of Immovable Property, AIP Permit), se il bene immobile è utilizzato a titolo di residenza secondaria e il richiedente non ha soggiornato a Malta per un periodo di cinque anni; tale permesso è soggetto alle condizioni stabilite dalla legge sulla proprietà immobiliare (acquisto da parte di non residenti), tra cui un prezzo minimo di 174 274 euro per un appartamento e di 300 619 euro per una casa (i prezzi minimi sono adeguati annualmente in base all'indice dei prezzi dei beni immobili riportato nel relativo avviso [Immovable Property Price Index Notice, legislazione sussidiaria 246.08 della legislazione di Malta]). Tali acquisti non richiedono che l'interessato abbia diritto di soggiorno a Malta.
- b) I cittadini svizzeri possono anche stabilire la loro residenza primaria a Malta in ogni momento conformemente alla legislazione nazionale applicabile. Il fatto di lasciare Malta non comporta alcun obbligo di cessione dei beni immobili acquistati a titolo di residenza primaria.
- c) I cittadini svizzeri che acquistano beni immobili in speciali aree indicate dalla legge (generalmente aree che sono parte di progetti di rigenerazione urbana) non necessitano di un permesso per tali acquisti, né sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda il numero, l'uso o il valore di detti beni.

Protocollo sui titoli di soggiorno di lunga durata

*La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata «Svizzera»,
e
l'Unione europea,
di seguito denominata «Unione»,
hanno convenuto quanto segue:*

1. Il rilascio di titoli di soggiorno di lunga durata è disciplinato rispettivamente dalla legislazione dell'Unione conformemente ai trattati e dalla legislazione della Svizzera e non rientra nel campo di applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (di seguito denominato «Accordo»). Pertanto il Protocollo istituzionale dell'Accordo non si applica al presente Protocollo.
2. Quando rilasciano titoli di soggiorno di lunga durata in virtù delle rispettive legislazioni di cui al punto 1, la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione applicano le pertinenti norme in modo non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda la durata minima di soggiorno richiesta pari a cinque anni.
3. Le norme applicabili della Svizzera e dell'Unione devono rimanere equiparabili per quanto riguarda altre condizioni e altri requisiti, fermo restando che tali condizioni e requisiti sono di competenza rispettivamente della Svizzera e dell'Unione conformemente ai trattati.
4. I punti 1, 2 e 3 non pregiudicano
 - a) le norme sul soggiorno permanente stabilite nella direttiva 2004/38/CE²⁹, e
 - b) le disposizioni riguardanti cittadini di Stati terzi stabilite negli accordi bilaterali già conclusi tra la Svizzera e uno Stato membro dell'Unione prima della data di entrata in vigore del Protocollo di modifica del presente Accordo che sono più favorevoli rispetto alle norme applicabili delle rispettive Parti contraenti.
5. Fatto salvo il punto 1, del presente Protocollo, l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5, del Protocollo istituzionale dell'Accordo si applica, *mutatis mutandis*, alle controversie risultanti dai punti 2 e 3 del presente Protocollo. In questi casi, anche l'articolo 11 del Protocollo istituzionale dell'Accordo si applica *mutatis mutandis*, fermo restando che è possibile adottare misure compensative proporzionate solo nel quadro dell'Accordo.

²⁹ Direttiva 2004/38/CE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), applicabile conformemente all'allegato I dell'Accordo.

L'appendice al Protocollo istituzionale dell'Accordo relativa al tribunale arbitrale si applica, *mutatis mutandis*, ad eccezione dell'articolo I.4, paragrafo 4, dell'articolo III.4, paragrafo 3, seconda frase, dell'articolo III.5, paragrafo 2, terzo periodo, dell'articolo III.9 e all'articolo III.10, paragrafo 5.

Dichiarazione comune sulla cittadinanza dell'Unione

Il concetto di cittadinanza dell'Unione introdotto dal Trattato di Maastricht (attualmente articolo 9 del Trattato sull'Unione europea e articolo 20, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) non ha equivalenti nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Ne consegue che l'integrazione della direttiva 2004/38/CE nell'Accordo, fatte salve le eccezioni stabilite nell'Accordo stesso, non pregiudica la valutazione della pertinenza, per l'Accordo, della futura legislazione dell'Unione e della futura giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, precedenti o successive alla firma dell'Accordo, basate sul concetto di cittadinanza dell'Unione. Tale rilevanza è determinata in conformità con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, disposizioni del Protocollo istituzionale dell'Accordo comprese.

L'Accordo non costituisce una base giuridica per i diritti politici dei cittadini degli Stati membri e della Svizzera.

Dichiarazione comune sulla prevenzione e la lotta contro l'abuso dei diritti conferiti dalla direttiva 2004/38/CE

Le parti contraenti confermano l'obiettivo comune di prevenire e contrastare l'abuso dei diritti conferiti dalla direttiva 2004/38/CE³⁰, in conformità con l'articolo 35 della direttiva, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sociale.

³⁰ Direttiva 2004/38/CE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), quale applicabile conformemente all'allegato I dell'Accordo.

Dichiarazione comune sul rifiuto dell'assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente

Le parti contraenti concordano che i cittadini dell'Unione e i cittadini svizzeri non debbano diventare un onere irragionevole per i sistemi di assistenza sociale rispettivamente della Svizzera e degli Stati membri. Per tale ragione le parti contraenti possono:

- (i) negare l'accesso all'assistenza sociale, nei primi tre mesi di soggiorno, a chi non è lavoratore dipendente o autonomo oppure a chi non è una persona che mantiene la qualità di lavoratore dipendente o autonomo e ai relativi familiari, senza procedere a una valutazione individuale della situazione della persona;
- (ii) negare l'assistenza sociale a chi non esercita un'attività economica e non rispetta il requisito di disporre di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari;
- (iii) negare l'assistenza sociale a chi è in cerca di lavoro per la prima volta e a chi non mantiene la qualità di lavoratore dipendente o autonomo, senza procedere a una valutazione individuale della situazione della persona.

Conformemente agli articoli 14 e 15 della direttiva 2004/38/CE³¹, la Svizzera e gli Stati membri possono allontanare le persone che non soddisfano più i requisiti per beneficiare di un diritto di soggiorno, come coloro che non hanno più la qualità di lavoratore dipendente o autonomo e non godono di diritti di soggiorno in virtù di altre disposizioni della direttiva. Per mantenere la qualità di lavoratore, i lavoratori dipendenti o autonomi divenuti involontariamente disoccupati, salvo quelli temporaneamente inabili al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio, sono tenuti a registrarsi come persone in cerca di lavoro presso gli uffici di collocamento competenti e soddisfare i requisiti per rimanere registrati come persone in cerca di lavoro presso i servizi pubblici di collocamento, a condizione che tali requisiti non siano discriminatori. In questo contesto, lo Stato ospitante può tenere conto, caso per caso e applicando lo stesso requisito ai propri cittadini, del fatto che una persona in cerca di lavoro collabori a tutti gli effetti in buona fede con il competente ufficio al fine di rientrare nel mercato del lavoro. L'obiettivo di tale collaborazione è far sì che la persona in cerca di lavoro trovi un impiego entro un termine ragionevole.

Quanto precede deve essere applicato in conformità con il principio della proporzionalità.

³¹ Direttiva 2004/38/CE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), quale applicabile conformemente all'allegato I dell'Accordo.

Dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni

Le parti contraenti concordano che l'allineamento dinamico agli atti giuridici dell'Unione da parte della Svizzera nel settore della libera circolazione delle persone non debba pregiudicare l'applicazione di obblighi amministrativi proporzionati e non discriminatori nei confronti dei datori di lavoro affinché notifichino le assunzioni alle autorità, come nel caso della procedura svizzera di notifica per attività lucrativa di breve durata, volta a consentire alle autorità competenti di svolgere controlli efficaci del mercato del lavoro.

Tali obblighi amministrativi non devono pregiudicare il diritto di soggiorno delle persone, nemmeno ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente.

Dichiarazione comune relativa alla convenzione sul riconoscimento delle qualifiche

Le parti contraenti prendono atto che tutti gli Stati membri e la Svizzera sono parte della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea e confermano di rispettare, nel quadro dell'attuazione dell'Accordo, tale Convenzione nella versione in vigore alla data della firma del protocollo di modifica.

Dichiarazione comune sui posti di lavoro vacanti

L'allineamento dinamico della Svizzera all'acquis di EURES non deve interferire con la legislazione nazionale che attua l'articolo 121a della Costituzione federale svizzera, che prevede l'obbligo per i datori di lavoro svizzeri di annunciare i posti vacanti in professioni specifiche con un livello di disoccupazione superiore alla media presso l'ufficio regionale di collocamento (URC) prima che i posti vacanti siano resi pubblici e trasmessi al portale EURES.

Dichiarazione comune sugli obiettivi comuni in materia di libera prestazione di servizi fino a 90 giorni di lavoro effettivo e di garanzia dei diritti dei lavoratori distaccati

La Svizzera e l'Unione condividono l'obiettivo comune di garantire ai propri cittadini e ai propri operatori economici condizioni eque per la libera prestazione di servizi fino a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile (compreso il distacco dei lavoratori), garantendo al contempo i pieni diritti dei lavoratori.

La Svizzera e l'Unione condividono l'idea che siano necessari controlli proporzionati e non discriminatori per garantire la libera prestazione di servizi e l'applicazione corretta ed efficace delle norme che tutelano i lavoratori, prevenendo abusi ed elusioni.

Dichiarazione comune sui sistemi di controllo efficaci, compreso il sistema di esecuzione duale della Svizzera

Le Parti contraenti dichiarano che i sistemi di controllo messi in atto dalla Svizzera e dagli Stati membri dovrebbero essere adeguati, efficaci e non discriminatori. Gli organi competenti per l'esecuzione secondo la legislazione nazionale devono effettuare controlli efficaci sul loro territorio per garantire la conformità alle norme e alle prescrizioni applicabili. La responsabilità di effettuare controlli efficaci per garantire la conformità alle norme e alle prescrizioni spetta alle autorità designate e agli altri organi di controllo e di esecuzione pertinenti secondo la legislazione nazionale, che, come nel caso della Svizzera, possono includere le parti sociali, in conformità con il sistema di esecuzione duale svizzero. Ciò garantisce che i poteri di controllo e di sanzione di questi enti siano mantenuti e rispettati. I controlli dovrebbero essere effettuati in modo proporzionato e non discriminatorio, tenendo conto che l'Accordo limita la libertà di fornire servizi a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

Dichiarazione comune sul principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» e su un livello proporzionato e adeguato di tutela dei lavoratori distaccati

Considerando il loro obiettivo comune di sostenere il principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» e che la Svizzera applica questo principio dall'entrata in vigore dell'Accordo il 1° giugno 2002 e ne ha rafforzato l'attuazione negli ultimi anni sulla base di un'analisi oggettiva dei rischi e della proporzionalità dei controlli, la Svizzera e l'Unione possono entrambe garantire un livello di protezione proporzionato e adeguato. Il loro obiettivo è quello di garantire la libertà di fornire servizi, assicurando al contempo un'applicazione equa ed efficace delle prescrizioni, prevenendo così qualsiasi caso di abuso o elusione.

Dichiarazione comune sulla partecipazione della Svizzera alle attività dell'autorità europea del lavoro

La Svizzera deve poter continuare a partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea del lavoro in qualità di osservatore, fatti salvi gli accordi di lavoro che l'Autorità potrebbe stabilire con la Svizzera in linea con l'articolo 42 del regolamento (UE) 2019/1149³².

³² Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21), comprese le successive modifiche.

Dichiarazione comune sul sistema di registrazione a fini dichiarativi dei lavoratori frontalieri

Le parti contraenti convengono che, qualora dovesse prendere in considerazione la possibilità di registrare i lavoratori frontalieri a fini dichiarativi conformemente all'articolo 7 bis dell'Accordo, la Svizzera dovrebbe discuterne con gli Stati membri confinanti nelle sedi bilaterali opportune. Tali discussioni non devono dare luogo a disparità di trattamento tra i lavoratori frontalieri contemplati dall'Accordo né pregiudicarne i diritti e gli obblighi secondo l'Accordo.

Dichiarazione comune relativa all'inclusione di due atti giuridici dell'Unione nell'allegato I dell'Accordo

Le parti contraenti concordano che il regolamento (UE) 2024/2747³³ rientra parzialmente nel campo di applicazione dell'Accordo. Convengono inoltre che il Comitato misto adotti le misure necessarie per assicurare l'integrazione di tale regolamento nell'allegato I dell'Accordo immediatamente dopo l'entrata in vigore del protocollo che modifica l'Accordo. L'integrazione deve tenere conto del carattere orizzontale del regolamento e di potenziali collegamenti con altri accordi bilaterali conclusi tra le parti contraenti.

Le parti contraenti concordano che la direttiva (UE) 2024/2841³⁴ rientra nel campo di applicazione dell'Accordo. Convengono inoltre che il Comitato misto adotti le misure necessarie per assicurare l'integrazione di tale direttiva nell'allegato I dell'Accordo immediatamente dopo l'entrata in vigore del protocollo che modifica l'Accordo.

³³ Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024).

³⁴ Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (GU L, 2024/2841, 14.11.2024)

Dichiarazione della Svizzera sulle misure da adottare nei confronti dei lavoratori autonomi nell'ambito della procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata

La Svizzera dichiara che, alla luce delle soluzioni sul distacco dei lavoratori descritte nell'allegato I dell'Accordo e della dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni, all'occorrenza adotterà misure per garantire che i lavoratori autonomi non eludano tali norme.